SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 111**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 aprile 1992, n. 281.

Regolamento concernente modificazioni al regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione, adottato con decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991, che ha codificato il regolamento n. 797/85, e successive modifiche, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988, e successive modifiche, che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 3407/91, che prevede un regime di rimborso del prelievo di corresponsabilità di base per la campagna 1991-92 a favore dei produttori che partecipano al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1703 del 13 giugno 1991, che all'art. 7 prevede particolari modalità in materia di rimborso del prelievo di corresponsabilità dovuto per la campagna 1991-92;

Visto il proprio regolamento n. 63 del 19 febbraio 1991;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1990, n. 228, in materia di applicazione del regime del prelievo di corresponsabilità sui cereali;

Vista la decisione n. 2029 del 10 ottobre 1990, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha abbassato l'importo per l'impianto del noce a 2500 ECU/Ha;

Vista la decisione n. C(92)40 con la quale la Commissione delle Comunità europee ha ammesso alla contribuzione comunitaria il regime di cui al decreto ministeriale n. 63/1991, condizionando la decisione favorevole all'adozione di alcune modifiche da apportarsi al testo del suddetto decreto ministeriale per renderlo conforme alla normativa comunitaria;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che al capo III, art. 17, disciplina la potestà regolamentare del Governo;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 82 del 30 marzo 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, è così sostituito:

«*1.* I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 e D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nella campagna di commercializzazione 1° luglio 1987-30 giugno 1988».

2. L'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:

«*6.* Il beneficiario può, nel corso dei primi tre anni d'impegno, aumentare la superficie di seminativo aziendale ritirata dalla produzione. Qualora la superficie aggiunta sia inferiore al 20% dei seminativi aziendali, il richiedente deve presentare una domanda integrativa della domanda iniziale. In questo caso la durata dell'impegno, per l'intera superficie ritirata, è quella fissata nella domanda iniziale. Qualora la superficie aggiunta sia pari o superiore al 20% dei seminativi aziendali, il beneficiario può presentare, a sua scelta, una domanda integrativa di quella iniziale, con gli effetti di cui sopra, oppure una nuova domanda, autonoma rispetto a quella iniziale, con la quale assoggetta la detta superficie ad un nuovo impegno».

3. L'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:

«*7.* Nel caso di incremento della superficie aziendale nel corso dell'impegno, il beneficiario, qualora la nuova superficie presenti i necessari requisiti, può assoggettarla

al regime di aiuti; in questo caso, la superficie aziendale complessivamenteritirata deve comunque costituire almeno il 20% del seminativo aziendale comprendente la superficie aggiunta».

Art. 2.

1. L'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:

«*5.* Nel corso dei primi tre anni dell'impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non può essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo che nei casi di espropriazione per pubblica utilità o di forza maggiore, comprovata da idonea documentazione».

2. L'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:

«*6.* Entro il terzo anno d'impegno, in applicazione dell'art. 12, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88, è consentito di modificare la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali è stata presentata la domanda iniziale e salvo il caso in cui la superficie ritirata sia stata destinata all'imboschimento e l'impianto sia stato effettuato. L'istanza di modifica deve essere presentata entro lo stesso termine di presentazione delle domande di aiuto e produce i propri effetti dalla campagna in corso».

Art. 3.

1. L'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:

«*5.* Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato entro il 31 marzo successivo al termine di ciascuna campagna agraria».

Art. 4.

1. L'art. 7, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:

«*a)* l'aiuto all'imboschimento di cui all'art. 25 del regolamento CEE n. 2328/91 è concesso nella misura massima di 3000 ECU ad ettaro, per una superficie non inferiore a due ettari e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*. Tuttavia, per il noce l'aiuto è concesso per un importo massimo di 2500 ECU ad ettaro, mentre per il pioppo tale importo è ridotto a 1800 ECU ad ettaro».

Art. 5.

1. L'art. 8 del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:

«Art. 8 *(Corresponsabilità).* — *1.* I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei seminativi hanno diritto all'esonero, sotto forma di rimborso, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75, nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'art. 4-*ter*, comma 2, dello stesso regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1703/91 del 13 giugno 1991, per il periodo compreso tra il 1° settembre 1991 ed il 31 agosto 1992, tutti i produttori che partecipano al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione beneficiano del rimborso parziale del prelievo di corresponsabilità che è stato versato per i quantitativi di cereali venduti nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92; qualora il produttore abbia diritto anche all'esonero di cui al precedente comma, il rimborso viene attuato per la parte di produzione venduta che supera le 20 tonnellate.

3. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3407/91, l'ammontare del rimborso è fissato nella somma di 3,37 ECU per tonnellata.

4. La domanda di rimborso dev'essere presentata entro il 31 agosto successivo al termine di ciascuna campagna di commercializzazione, con le modalità di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 228/1990».

Art. 6.

1. L'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:

«*2.* Il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Per la campagna 1991-92 tale termine è prorogato a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di spedizione a mezzo di raccomandata o di corriere fa fede la data di spedizione delle domande».

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 63/1991 si aggiunge:

«I richiedenti sono tenuti, al proposito, a fornire tempestivamente agli uffici istruttori i documenti necessari all'espletamento dell'istruttoria, ed in particolare l'autocertificazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nei casi in cui questa è ammessa. La mancata produzione di detti documenti entro il termine assegnato dall'ufficio istruttore comporta il rigetto della domanda, salvo che l'interessato possa provare la sussistenza di cause di forza maggiore».

Art. 8.

1. L'art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:

«Art. 12 *(Controlli e sanzioni).* — *1.* Il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di

Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalità prescritte dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88.

2. Il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso all'azienda agli agenti incaricati del controllo ed a collaborare, anche attraverso un proprio rappresentante, alle relative operazioni. In particolare, deve accompagnare o far accompagnare i suddetti agenti nell'azienda, provvedendo ad indicare, sotto la propria responsabilità, le particelle sottoposte al regime in conformità con quanto dichiarato in domanda.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'esclusione dall'aiuto, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

4. Qualora i controlli in fase istruttoria evidenzino una differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10% ed a 2 Ha tra la superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente accertata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie accertata, diminuita, per il primo anno d'impegno, della superficie risultata in eccesso; qualora siano stati già corrisposti aiuti per le annualità precedenti sulla base delle superfici inesatte, il beneficiario decade parzialmente dal regime per le superfici eccedenti, con gli effetti di cui ai seguenti commi 7, 8 e 9, salvo che provi che la differenza riscontrata non sia stata originata da colpa o dolo.

5. Qualora la differenza di cui sopra oltrepassi i limiti del 10% e dei 2 Ha di cui al comma precedente, non viene concesso alcun aiuto per nessun periodo dell'impegno; in questo caso, qualora siano stati già corrisposti aiuti per le annualità precedenti, il beneficiario decade totalmente dal regime, con gli effetti di cui ai seguenti commi 8 e 9, salvo che possa provare che la differenza riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa.

6. Il beneficiario decade totalmente dall'aiuto nel corso dell'impegno:

a) se si accerta che la superficie non poteva essere sottoposta al regime per mancanza dei requisiti soggettivi od oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;

b) se si accerta che la superficie oggetto del regime non è stata in realtà ritirata dalla produzione;

c) al di fuori del caso che sia stato prescelto lo scopo di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 63/1991, se si accerta che la superficie ritirata è stata oggetto di pascolo, salvo che il beneficiario possa provare che il pascolo sia avvenuto in via abusiva, contro la propria volontà;

d) nei casi previsti dai commi 5 e 11 del presente articolo.

7. Se le condizioni di cui al precedente comma si riferiscono solo a parte della superficie oggetto dell'impegno, che non superi nella sua estensione il 10% della superficie del seminativo aziendale sottoposto al regime, con un massimo di due ettari, la decadenza dall'aiuto è limitata alla sola parte interessata dalle irregolarità.

8. La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di restituire gli importi eventualmente già percepiti per le annualità precedenti, in relazione alle superfici decadute, secondo le modalità precisate al seguente comma 9. Nel caso di decadenza parziale, fino all'avvenuta restituzione dei suddetti importi, la corresponsione del premio viene sospesa per tutta la superficie.

9. In tutti i casi, le somme indebitamente percepite devono essere recuperate maggiorate del tasso d'interesse legale maturato nel periodo di tempo intercorrente tra il pagamento dell'aiuto ed il suo rimborso da parte del beneficiario.

10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non è stato rispettato l'obbligo di mantenere in buone condizioni agronomiche le superfici ritirate, secondo quanto stabiliscono gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE n. 1272/88, richiamati all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 63/1991, ed i provvedimenti regionali di applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovuto per la superficie irregolare, nella campagna in corso, subirà una riduzione del 15%.

11. Se l'inadempimento di cui al precedente comma venga riscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore controllo effettuato dopo almeno venti giorni dal primo, il beneficiario decade dall'aiuto con gli effetti di cui ai commi 6, 7 ed 8 del presente articolo.

12. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 aprile 1992

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1992
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 152

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE FORESTALI CUMULABILI AL RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE
(Reg. CEE n. 2328/91 artt. 25 e 26)

A CURA DELL AMMINISTRAZIONE (1)	
DATA DI PROTOCOLLO	giorno mese anno
NUMERO DI PROTOCOLLO	
COD UFFICIO	

CAMPAGNA AGRARIA 1991/92

REGIONE O
PROVINCIA AUTONOMA ______ COD. ___

INFORMAZIONI RELATIVE AL BENEFICIARIO (2)			
Cognome e Nome o Ragione Sociale			Partita IVA (3)
Estremi di nascita del beneficiario se persona fisica giorno mese anno Comune		Prov.	Sesso M ☐ F ☐
Domicilio o Sede Sociale	N.	Comune	Prov. CAP
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE (da indicare se il beneficiario non è persona fisica)			
Cognome e Nome			Codice fiscale
Domicilio	N.	Comune	Prov. CAP

Il sottoscritto (4)..,
allo scopo di poter cumulare il premio previsto per il ritiro dei seminativi dalla produzione con gli aiuti relativi alle misure forestali in applicazione degli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2328/91 dichiara che:

- destinerà ad imboschimento ha (5) .... di seminativi ritirati dalla produzione, di cui ubicati in "aree preferenziali" ha (5) (6) ...., ubicati in altre zone ha (5) ...., per il periodo che va dal .../.../19... al .../.../19... (7);
- riserverà, a tale scopo, particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente nel rispetto dell'art. 4 par. 1 lettera a) del D.M. n. 63/91 recante disposizioni relative all'applicazione del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione;

- accetta che la superficie destinata ad imboschimento resti assoggettata ai vincoli previsti dalle vigenti norme sui boschi per la durata del ciclo produttivo delle essenze impiegate;
- s'impegna ad utilizzare le essenze e le tecniche d'impianto prescelte nel piano d'imboschimento ed indicate nella scheda informativa allegata (MODELLO 6).

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente domanda è completo e risponde al vero.

Dichiara infine di essere a conoscenza che, in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge del 23 dicembre 1986 n. 898.

Fatto a ....in duplice copia
il ....19....

In fede
(firma del beneficiario)

Per autentica
(firma del funzionario responsabile)

....

ELENCO DEI MODELLI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

MODELLO 6 Scheda informativa relativa al piano d'imboschimento (obbligatoria nel caso in cui il beneficiario, allo scopo di poter cumulare il premio previsto per il ritiro dei seminativi dalla produzione con gli aiuti relativi alle misure forestali in applicazioni degli art. 25 e 26 del Reg. (CEE) n. 2328/91, abbia presentato l'apposita domanda allegata).

MODELLO 6 bis Scheda informativa relativa alle particelle destinate ad imboschimento (obbligatoria se il beneficiario indicato nel MODELLO 6 è un raggruppamento di produttori che abbia predisposto un piano globale d'imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi che gli associati singolarmente hanno ritirato dalla produzione e destinato a bosco).

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO AGROINDUSTRIA

SIAN - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

REG. (CEE) n. 2328/91 E REG. (CEE) n. 1272/88
(REGIME D'AIUTO DESTINATO AD INCORAGGIARE IL RITIRO
DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE)

1	2
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO:	(A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE)
	DATA: __ / __ / __
PARTITA IVA:	PROT.:
	COD. UFFICIO

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AL PIANO DI IMBOSCHIMENTO

Informazioni generali sulle caratteristiche del terreno

3			
ALTITUDINE MEDIA (metri)	PROFONDITA' MEDIA (codice)	TESSITURA PREVALENTE (codice)	NATURA CHIMICA (codice)

GIACITURA	ESPOSIZIONE	SUPERFICIE	GIACITURA	ESPOSIZIONE	SUPERFICIE 4
codice	codice	percentuale	codice	codice	percentuale

ESSENZE FORESTALI 5	SUPERFICIE INVESTITA 6	SESTO DI IMPIANTO 7	LAVORAZIONE DEL TERRENO 8	DURATA PREVISTA DEL CICLO PRODUTTIVO 9
SPECIE AUTOCTONE E PREGIATE	ettari are c.are	metri x metri	codice	anni
Codice specie		x		
Codice specie		x		
Codice specie		x		
Codice specie		x		
SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO	ettari are c.are	metri x metri	codice	anni
Codice specie		x		
Codice specie		x		
Codice specie		x		
Codice specie		x		

SUPERFICIE TOTALE INVESTITA - 10	- COSTO DELL'IMPIANTO - 11	- TOTALE PAGINE COMPILATE - 12
ettari are c.are	Costo medio per ettaro (Lire)	Modello 6 ☐ Modello 6 bis ☐

MODELLO 6

DATA ..../..../......

FIRMA ....

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO AGROINDUSTRIA

SIAN - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

REG. (CEE) n. 2328/91 E REG. (CEE) n. 1272/88
(REGIME D'AIUTO DESTINATO AD INCORAGGIARE IL RITIRO
DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE)

RAGIONE SOCIALE DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRODUTTORI: 1 PARTITA IVA:	(A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE) 2 DATA: / / PROT.: COD. UFFICIO
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO: 3 PARTITA IVA:	RIFERIMENTI DELLA DOMANDA D'AIUTO PER IL RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE 4 DATA: / /

2						22					
3						23					
4						24					
5						25					
6						26					
7						27					
8						28					
9						29					
10						30					
11						31					
12						32					
13						33					
14						34					
15						35					
16						36					
17						37					
18						38					
19						39					
20						40					

MODELLO 6 bis

DATA ...../...../.......

FIRMA ....

NOTE ESPLICATIVE

Inserire, nella compilazione della domanda e dei modelli allegati, i dati richiesti in modo chiaro ed in stampatello.

COMPILAZIONE DOMANDA D'IMPEGNO

Riportare nell'intestazione la denominazione ed il relativo codice della regione o provincia autonoma presso cui viene presentata la domanda, utilizzando la seguente tabella:

TABELLA DELLE REGIONI/PROVINCIA AUTONOMA	
CODICE	DESCRIZIONE
01	PIEMONTE
02	VALLE D'AOSTA
03	LOMBARDIA
05	VENETO
06	FRIULI VENEZIA GIULIA
07	LIGURIA
08	EMILIA ROMAGNA
09	TOSCANA
10	UMBRIA
11	MARCHE
12	LAZIO
13	ABRUZZO
14	MOLISE
15	CAMPANIA
16	PUGLIA
17	BASILICATA
18	CALABRIA
19	SICILIA
20	SARDEGNA
21	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

1) - Parte riservata all'Amministrazione competente.
2) - Riportare, in modo chiaro e completo, i dati anagrafici e il domicilio del beneficiario oppure, nel caso in cui non sia persona fisica, la Ragione Sociale e la Sede Sociale e i dati anagrafici del rappresentante legale.
3) - Riportare la Partita IVA o, nel caso in cui non si possieda, il Codice Fiscale.
4) - Riportare il cognome e nome del beneficiario o del rappresentante legale.
5) - Indicare la superficie esprimendola in ettari, are e centiare.
6) - Per la definizione di area preferenziale si veda il D.M. n. 63/91 recante disposizioni relative all'applicazione del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione;
7) - Indicare la durata del periodo d'impegno (inizio e fine).

COMPILAZIONE MODELLO 6 (SCHEDA RELATIVA AL PIANO DI IMBOSCHIMENTO)

Riquadro 1 Indicare il cognome e nome nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica oppure la ragione sociale, come risulta dall'atto costitutivo, nel caso in cui sia una persona giuridica.
Riportare la Partita IVA oppure, nel caso in cui non si possieda, il Codice Fiscale.

Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.

Riquadro 3 Riportare l'altitudine media in cui è sito il terreno esprimendola in metri.

Indicare la "PROFONDITA' MEDIA" del terreno utilizzando i seguenti codici:

01 SUPERFICIALE
02 MEDIAMENTE PROFONDO
03 PROFONDO

Indicare nella colonna "TESSITURA PREVALENTE" la composizione del terreno in rapporto alla presenza di costituenti di diversa finezza utilizzando i seguenti codici:

01 SABBIOSO
02 FRANCO-SABBIOSO
03 LIMOSO
04 FRANCO-LIMOSO
05 FRANCO
06 FRANCO-ARGILLOSO
07 ARGILLOSO

Indicare la "NATURA CHIMICA" del terreno riportando uno dei seguenti codici:

01 SILICEO
02 CALCAREO
03 ORGANICO
04 SALSO

Riquadro 4 Utilizzando i codici indicati nelle seguenti tabelle riportare la giacitura e l'esposizione di tutto l'appezzamento di terreno, distinguendolo, se necessario, in più frazioni di superficie da esprimere con valori percentuali.

TABELLA GIACITURA

CODICE	GIACITURA
01	PIANEGGIANTE (fino al 5%)
02	LIEVI PENDENZE (tra il 6% ed il 5%)
03	MEDIE PENDENZE (tra il 16% ed il 30%)
04	FORTI PENDENZE (oltre il 30%)
05	TERRAZZE FONDOVALLE

TABELLA ESPOSIZIONE

CODICE	ESPOSIZIONE
10	NORD
15	NORD-EST
20	EST
25	SUD-EST
30	SUD
35	SUD-OVEST
40	OVEST
45	NORD-OVEST
50	NON DEFIN BILE (per soli terreni pianeggianti)

Riquadro 5 Riportare le essenze forestali previste dal piano d'imboschimento suddividendole tra specie autoctone e pregiate, specie a rapido accrescimento e pioppeti utilizzando i seguenti codici:

TABELLA DELLE ESSENZE FORESTALI			
CODICE	SPECIE AUTOCTONE E PREGIATE	CODICE	SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO
110	Noce	510	Douglasia
120	Ciliegio	520	Cedri
130	Castagno	530	Cipressi americani
140	Sughera	540	Quercia rossa
150	Acero	551	Pino strobo
160	Farnia	552	Pino delle canarie
170	Gelso	553	Pino insigne
499	Altre specie	800	Pioppi
		999	Altre specie

Riquadro 6 Riportare la superficie investita da ogni essenza forestale; nel caso in cui, sulla stessa superficie, vengano impiantate più essenze, riportare la quota di superficie attribuibile ad ognuna di esse.

Riquadro 7 Riportare il sesto d'impianto di ogni essenza forestale.

Riquadro 8 Indicare, per ogni essenza, il tipo di lavorazione del terreno utilizzando i seguenti codici:

01 A BUCHE
02 A GRADONI
03 ANDANTE
04 A PIAZZOLE
09 ALTRI TIPI

Riquadro 9 Riportare la durata prevista del ciclo produttivo di ogni essenza forestale.

Riquadro 10 Riportare il totale della superficie destinata ad imboschimento. Questo totale deve coincidere con la somma delle superfici relative alle particelle ritirate dalla produzione e destinate ad imboschimento, dichiarate con l'impegno sottoscritto dal beneficiario, o con gli impegni se più beneficiari associati, relativo alla domanda di aiuto per il ritiro dei seminativi.
Nel caso in cui si debba utilizzare più di un MODELLO 6 per riportare tutte le informazioni relative al piano d'imboschimento, il riquadro 10 dovrà essere riempito soltanto sull'ultimo foglio.

Riquadro 11 Riportare in lire il costo medio per ettaro in riferimento al costo medio complessivo dell'imboschimento.

Riquadro 12 Riportare, nelle caselle corrispondenti, il numero totale delle pagine compilate per ogni singolo modello. Nel caso in cui si debba utilizzare più di un modello 6, analogamente a quanto prescritto per il riquadro 10, il riquadro 12 dovrà essere riempito soltanto sull'ultimo foglio.

COMPILAZIONE MODELLO 6 bis (SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PARTICELLE DESTINATE AD IMBOSCHIMENTO)

Da compilare solo nel caso in cui il beneficiario indicato nel MODELLO 6 sia un Consorzio forestale o un Consorzio di bonifica e di miglioramento fondiario o una Comunità montana o un altro raggruppamento di produttori che abbiano predisposto un piano globale d'imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi che gli associati singolarmente hanno ritirato dalla produzione e destinati a bosco. Per ogni beneficiario singolo dovrà essere compilato un MODELLO 6 bis riportando gli estremi identificativi delle particelle della propria azienda destinate a bosco.

Riquadro 1 — Riportare gli stessi dati indicati nel riquadro 1 del MODELLO 6.

Riquadro 2 — Parte riservata all'Amministrazione competente.

Riquadro 3 — Riportare i dati anagrafici relativi al singolo beneficiario.

Riquadro 4 — Riportare gli estremi della domanda d'aiuto per il ritiro dei seminativi dalla produzione presentata del beneficiario.

Riquadro 5 — Riportare il Codice ISTAT del Comune in cui è ubicata la particella.

Riquadro 6 — Riportare l'eventuale sezione censuaria, il numero di foglio di mappa e il numero di particella catastale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 797/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 93 del 30 marzo 1985.

— Il regolamento CEE n. 2328/91 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 218 del 6 agosto 1991.

— Il regolamento CEE n. 1272 del 29 aprile 1988 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.

— Il regolamento CEE n. 3407/91 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (2ª serie speciale) n. 7 del 27 gennaio 1991.

— Il regolamento CEE n. 1703/91 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (2ª serie speciale) n. 59 del 1° agosto 1991.

— Il regolamento di cui al D.M. n. 63/1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1991.

— Il D.M. n. 228/1990 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1990.

— Le decisioni della Commissione CEE vengono notificate allo Stato membro tramite la rappresentanza permanente d'Italia presso la CEE e non vengono pubblicate.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo modificato dell'art. 3 del regolamento di cui al D.M. n. 63/1991 è il seguente:

«Art. 3 (*Seminativi oggetto di ritiro*). — 1. *I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 e D 21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nella campagna di commercializzazione 1° luglio 1987 - 30 giugno 1988.*

2. Sono escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988.

3. La superficie, che può essere ritirata dalla produzione, deve rappresentare almeno il 20% di seminativi appartenenti all'azienda al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non può essere inferiore ad un ettaro.

4. Se la superficie di cui al comma precedente comprende più particelle non contigue, ognuna di esse deve avere un estensione non inferiore a mezzo ettaro, fatta salva la deroga prevista all'art. 7, ultimo comma.

5. Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda e di conseguente incremento della superficie di seminativi da ritirare, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di liberazione dall'impegno, il beneficiario deve presentare domanda agli stessi uffici ai quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1272/88 e dei commi che seguono.

6. *Il beneficiario può, nel corso dei primi tre anni di impegno, aumentare la superficie di seminativo aziendale ritirata dalla produzione. Qualora la superficie aggiunta sia inferiore al 20% dei seminativi aziendali, il richiedente deve presentare una domanda integrativa della domanda iniziale. In questo caso la durata dell'impegno, per l'intera superficie ritirata, è quella fissata nella domanda iniziale. Qualora la superficie aggiunta sia pari o superiore al 20% dei seminativi aziendali, il beneficiario può presentare, a sua scelta, una domanda integrativa di quella iniziale, con gli effetti di cui sopra, oppure una nuova domanda, autonoma rispetto a quella iniziale, con la quale assoggetta la detta superficie ad un nuovo impegno.*

7. *Nel caso di incremento della superficie aziendale nel corso dell'impegno, il beneficiario, qualora la nuova superficie presenti i necessari requisiti, può assoggettarla al regime di aiuti; in questo caso, la superficie aziendale complessivamente ritirata deve comunque costituire almeno il 20% del seminativo aziendale comprendente la superficie aggiunta.*

8. Se la superficie da ritirare è interessata dalla consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti, l'aiuto può essere concesso soltanto alle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88, sempreché la superficie sia stata utilizzata a seminativi durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Se le superfici ritirate dalla produzione sono destinate alla messa a riposo con rotazione, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d*), sono tollerate variazioni annue della percentuale di seminativi aziendali messi a riposo, purchè il tasso di variazione non superi il 10% della superficie media oggetto dell'aiuto. Peraltro, l'eventuale ritiro dalla produzione di una superficie inferiore alla media cui si riferisce l'impegno può essere ammessa soltanto se, a compensazione di tale differenza, sia possibile dimostrare il ritiro dalla produzione, nel corso di uno degli anni precedenti, di una superficie superiore alla media. È in ogni caso necessario che la superficie effettivamente ritirata, pur se inferiore alla superficie media oggetto dell'impegno, rispetti comunque il limite minimo del 20% dell'intero seminativo aziendale, secondo quanto stabilisce il comma 3 del presente articolo. Per superficie media si intende il rapporto tra la somma di tutte le superfici ritirate nel corso del periodo d'impegno ed il numero degli anni per i quali il beneficiario si è impegnato. Tale superficie media non può essere in nessun caso inferiore alla superficie ritirata dalla produzione, quale risulta dalla domanda d'impegno. Nel caso di avvicendamento colturale, è comunque necessario che si verifichi un'effettiva riduzione della superficie coltivata rispetto a quella in produzione nel periodo di riferimento».

Nota all'art. 2:

— Il testo modificato dell'art. 4 del D.M. n. 63/1991 è il seguente:

«Art. 4 (*Destinazione delle terre*). — 1. La concessione degli aiuti di cui all'art. 1 è in ogni caso subordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi:

a) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente;

b) utilizzazioni a scopi non agricoli incluse quelle agrituristiche e sportive ed escluse quelle che comportino costruzioni permanenti non attinenti alle attività aziendali;

c) messa a riposo;

d) messa a riposo in rotazione;

e) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo;

f) produzione di lenticchie, ceci e vecce eventualmente anche in rotazione.

2. La destinazione di seminativi ritirati dalla produzione a pascolo permanente estensivo può essere decisa anche da aziende non zootecniche che, pertanto, hanno diritto al premio di cui all'art. 5, comma 3. Sono esclusi dalla destinazione in questione i seminativi già utilizzati a pascolo permanente nel periodo di riferimento.

3. Le utilizzazioni di cui alle lettere *e)* ed *f)*, ferma restando la durata dell'impegno indicata dal richiedente, possono essere prescelte fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazione del Consiglio delle Comunità europee.

4. Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88. In particolare il beneficiario è tenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle competenze statutarie, possono stabilire in proposito obblighi supplementari, inerenti a situazioni particolari e locali, che tengano comunque conto della esigenza di consentire la riproduzione della fauna selvatica, in particolare nelle aree preferenziali di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente decreto.

5. *Nel corso dei primi tre anni dell'impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non può essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo che nei casi di espropriazione per pubblica utilità o di forza maggiore, comprovata da idonea documentazione.*

6. *Entro il terzo anno d'impegno, in applicazione dell'art. 12, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88 è consentito di modificare la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali è stata presentata la domanda iniziale e salvo il caso in cui la superficie ritirata sia stata destinata all'imboschimento e l'impianto sia stato effettuato. L'istanza di modifica deve essere presentata entro lo stesso termine di presentazione delle domande di aiuto e produce i propri effetti dalla campagna in corso.*

7. Nel caso che la nuova destinazione sia tra quelle previste dal presente art. 4, lettere *e)* ed *f)*, l'importo ridotto dell'aiuto si applica a partire dalla campagna per la quale viene richiesta la modifica della destinazione.

8. È altresì consentito aumentare la superficie aziendale ritirata dalla produzione, previa domanda presentata agli uffici di cui al successivo art. 8, corredata di un nuovo impegno e del modello *A* ed, eventualmente, *A1*, alle condizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'art. 3. Le domande di modifica della destinazione, presentate ai medesimi uffici di cui al successivo art. 8, devono essere corredate del modello *B*».

Nota all'art. 3:

— Il testo modificato dell'art. 6 del D.M. n. 63/1991 è il seguente:

«Art. 6 (*Importo dell'aiuto*). — 1. Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall'art. 4, è concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione.

2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro è così determinato:

Aziende della pianura padano-veneta	600 ECU
Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui all'art. 3, comma 5, della direttiva CEE n. 75/268)	440 ECU
Aziende di collina non svantaggiata	400 ECU
Aziende di montagna e di collina svantaggiata (art. 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268).	380 ECU

3. L'aiuto è ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del precedente art. 4.

4. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilità di avvicendamento colturale, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adattano l'importo dell'aiuto come previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88, tenendo conto del reddito derivante da tali impieghi.

5. *Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato entro il 31 marzo successivo al termine di ciascuna campagna agraria*».

Nota all'art. 4:

— Il testo modificato dell'art. 7 del D.M. n. 63/1991 è il seguente:

«Art. 7 (*Incentivazione dell'imboschimento*). — 1. L'aiuto di cui all'art. 6, comma 2, può essere concesso, su domanda, ai seminativi ritirati dalla produzione e destinati a bosco per un periodo massimo di 20 anni ed è cumulabile con gli altri aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. I seminativi ritirati dalla produzione destinati all'imboschimento restano assoggettati ai vincoli previsti dalle vigenti norme sui boschi, per la sola durata del ciclo produttivo delle essenze impiegate.

3. (Dichiarato illegittimo della Corte costituzionale con sentenza 4-13 dicembre 1991, n. 453).

4. Nelle aree preferenziali:

a) *l'aiuto all'imboschimento di cui all'art. 25 del regolamento CEE n. 2328/91 è concesso nella misura massima di 3.000 Ecu ad ettaro, per una superficie non inferiore a due ettari e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera* a). *Tuttavia per il noce l'aiuto è concesso per un importo massimo di 2.500 Ecu ad ettaro, mentre per il pioppo tale importo è ridotto a 1.800 Ecu ad ettaro.*

b) il premio di cui all'art. 20-*bis* del regolamento CEE n. 797/85 è concesso nella misura massima di 50 Ecu per ettaro imboschito all'anno, per una superficie non inferiore a due ettari, per un periodo non superiore a 20 anni e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*. Tuttavia per i pioppeti il premio è concesso nella misura massima di 25 Ecu ad ettaro.

5. Gli aiuti di cui al precedente comma vengono corrisposti su domanda degli interessati, presentata, in duplice copia, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato al presente decreto ed in distribuzione presso gli uffici regionali competenti e corredata di un piano di imboschimento che deve indicare almeno le essenze e le tecniche di impianto prescelte.

6. La domanda relativa agli aiuti in questione può essere presentata dai singoli agricoltori interessati o da consorzi forestali, consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, comunità montane e da altri raggruppamenti di produttori che abbiano predisposto un piano globale di imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi degli associati ritirati dalla produzione e destinati a bosco. Sarà cura delle amministrazioni regionali e della provincia autonoma di Bolzano provvedere, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, al completamento dell'istruttoria delle domande medesime.

7. Quando la domanda viene presentata da un raggruppamento di produttori, gli aiuti vengono corrisposti, per conto di singoli agricoltori, al raggruppamento, il quale può trattenere per conto dei singoli agricoltori i costi concordati con gli associati per i servizi effettuati. In deroga alla norma di cui all'art. 3, comma 4, gli aiuti e i premi di cui agli articoli 6 e 7 sono concessi anche alle superfici non contigue inferiori a mezzo ettaro».

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1703/91 è il seguente:

«Art. 7. — I produttori che partecipano durante tutto il periodo di cui all'art. 1 al regime di ritiro previsto al regolamento (CEE) n. 797/85 beneficiano, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1-*bis* del regolamento precitato, per i quantitativi di cereali venduti durante la campagna 1991-92, del rimborso della parte del prelievo di corresponsabilità di base superiore al tasso applicato nel corso della campagna 1990-91».

— Il testo vigente dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3407 91 è il seguente:

«Art. 2. — 1. L'importo del rimborso è pari a 3,37 Ecu/t.

2. Il rimborso è dovuto per i quantitativi di cereali messi sul mercato durante la campagna di commercializzazione 1991-92, dedotti i quantitativi esentati del prelievo di corresponsabilità in virtù dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio.

3. Gli Stati membri possono fissare un importo minimo per produttore al di sotto del quale non si effettua il rimborso. Tale importo è al massimo di 25 Ecu per produttore».

— Il testo vigente dell'art. 14 del D.M. n. 228/90 è il seguente:

«Art. 14. — 1. I produttori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 35, recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi di cui al regolamento CEE del Consiglio delle comunità europee n. 797/85, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 48, ai fini del rimborso del

prelievo di responsabilità, devono presentare agli organi di controllo di cui all'art. 8, punto 1, ultimo rigo, del decreto sopra richiamato, apposita domanda di rimborso entro la fine di ciascuna campagna di commercializzazione per la quale è dovuto detto rimborso.

2. La domanda deve essere corredata da:

copia del modello 2 allegato al presente decreto, convalidata dall'ufficio di controllo competente attestante l'avvenuto versamento del prelievo di corresponsabilità di cui si chiede il rimborso;

apposita documentazione rilasciata dall'organo competente, che dimostri per ciascuna campagna l'esistenza del diritto al beneficio comunitario di cui al predetto decreto ministeriale n. 35/1990.

3. Il rimborso sarà effettuato per ciascuna delle campagne in causa al più tardi il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazione per la quale è dovuto detto rimborso.

4. In caso di inosservanza dell'impegno di cui all'art. 2, punto 2, del decreto n. 35/1990, salvo i casi di forza maggiore, l'importo del prelievo di corresponsabilità indebitamente rimborsato è recuperato con la maggiorazione del 30%».

Nota all'art. 6:

— Il testo modificato dell'art. 9 del D.M. n. 63/1991 è il seguente:

«Art. 9 (*Domande di aiuto*). — 1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 6, il beneficiario, oltre a sottoscrivere sotto la sua responsabilità l'impegno di cui all'art. 8 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88, deve compilare una domanda di aiuto in duplice copia, utilizzando unicamente gli appositi moduli (modelli *A* ed, eventualmente *A1*), predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità all'art. 7 del suddetto regolamento CEE, in distribuzione presso le regioni, la provincia autonoma di Bolzano e gli enti delegati. Entrambe le copie dovranno essere indirizzate ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano.

2. *Il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Per la campagna 1991-92 tale termine è prorogato a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella* Gazzetta Ufficiale. *In caso di spedizione a mezzo di raccomandata o di corriere fa fede la data di spedizione delle domande.*

3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione siano inserite nell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario è tenuto ad indicare le particelle che ogni anno sono messe o mantenute a riposo, presentando ai competenti uffici che hanno ricevuto inizialmente la domanda, una domanda di variazione in duplice copia utilizzando l'apposito modulo (modello *B*) predisposto e distribuito anch'esso dal Ministero. Nella sezione *A*) dovranno essere indicate le nuove particelle da ritirare dalla produzione; nella sezione *B*) le particelle messe a riposo nella campagna precedente. Il citato modello *B* dovrà essere prodotto annualmente entro la stessa data di scadenza di cui al precedente comma 2. In caso di spedizione postale o per corriere fa fede la data di spedizione della documentazione.

4. Per ottenere la concessione degli aiuti di cui all'art. 7, il richiedente deve presentare una domanda in duplice copia, corredata del piano di imboschimento e dei modelli numeri 6 e 6-*bis*, allegati al presente decreto, indirizzando entrambe le domande ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano faranno pervenire una delle due domande ad esse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro - Ufficio agroindustria, entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande».

Nota all'art.

Il testo modificato dell'art. 10 del D.M. n. 63/1991 è il seguente:

«Art. 10 (*Istruttoria delle domande e formazione degli elenchi*). — 1. La fase istruttoria delle domande, di competenza delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano o degli enti da loro delegati, è diretta ad accertare la ricevibilità e la regolarità formale delle domande di aiuto e dei relativi impegni, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti e delle aziende agricole interessate dalla misura. *I richiedenti sono tenuti, al proposito, a fornire tempestivamente agli uffici istruttori i documenti necessari all'espletamento dell'istruttoria, ed in particolare l'autocertificazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nei casi in cui questa è ammessa. La mancata produzione di detti documenti entro il termine assegnato dall'ufficio istruttore comporta il rigetto della domanda, salvo che l'interessato possa provare la sussistenza di cause di forza maggiore.*

2. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ufficio istruttore deve emettere un tempestivo provvedimento espresso di rigetto della domanda, adeguatamente motivato, con l'indicazione del termine e dell'autorità alla quale è possibile ricorrere, ai sensi della legge n. 241/1990. L'eventuale provvedimento di esclusione deve essere notificato all'interessato entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande.

4. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'inserimento del nominativo dell'avente diritto negli elenchi di liquidazione costituisce provvedimento conclusivo del procedimento di concessione dell'aiuto. La formazione di tali elenchi deve aver luogo nei termini stabiliti dalla circolare in vigore, relativa alle modalità di pagamento.

5. Nella compilazione degli elenchi dei beneficiari dell'aiuto di cui all'art. 6 del presente decreto, gli organi competenti devono rispettare le modalità indicate nella circolare ministeriale n. 239 del 14 maggio 1990 e successivi provvedimenti; quanto agli elenchi relativi agli aiuti di cui all'art. 7 del presente decreto, dovranno venir rispettate le modalità indicate dalla circolare ministeriale n. 244 del 20 luglio 1990 e successivi provvedimenti. In ogni caso, copia di tali elenchi viene fatta pervenire, oltre che agli organi pagatori, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

92G0323

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 maggio 1992.

Definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale del 20 maggio 1991 recante: «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983;

Considerata la necessità di un coordinamento nazionale delle reti di rilevamento degli inquinanti atmosferici ed in particolare del controllo di qualità dei dati di misura nonché dei sistemi di rilevamento delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Decreta:

Art. 1.
Finalità

Il presente decreto ha per scopo la definizione di un sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 maggio 1991.

Gli obiettivi generali del sistema sono:

promuovere la qualità dei dati e la loro intercomparabilità a livello comunitario ed internazionale;

definizione delle procedure per la validazione dei dati analitici delle reti di rilevamento della qualità dell'aria e per la calibrazione periodica delle apparecchiature di rilevamento, comprese quelle per il rilevamento delle emissioni;

certificazione o verifica della rispondenza di apparecchiature, sistemi e sensori impiegati nelle reti di rilevamento ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 nonché di quelle utilizzate per il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera;

trasferire operativamente le innovazioni normative e tecnologiche delle reti e degli altri sistemi di rilevamento risultanti dall'attività della commissione di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 20 maggio 1991;

elaborare e/o approvare le metodologie di controllo di qualità e di accettazione e valutazione dei risultati;

elaborare e/o approvare protocolli per la certificazione di apparecchiature e dei sistemi di calibrazione;

accreditamento e qualificazione dei produttori e/o fornitori di beni e servizi per il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria.

Art. 2.

Definizioni

1. CERTIFICAZIONE O VERIFICA DELLE APPARECCHIATURE: verifica della rispondenza di apparecchiature, sistemi e sensori alle specifiche tecniche previste dalla normativa o elaborate in base a quanto disposto dall'allegato 1, con l'utilizzazione di metodologie stabilite da disposizioni legislative e regolamentari e/o definite nell'ambito delle attribuzioni spettanti al livello nazionale di cui allo stesso allegato.

2. CERTIFICAZIONE O VERIFICA DEGLI STANDARD: determinazione della composizione chimica, della concentrazione, della purezza, delle proprietà fisiche o di particolari caratteristiche tecniche degli standard primari e secondari.

3. CONTROLLO DI QUALITÀ: insieme di procedure la cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute.

4. ASSICURAZIONE DI QUALITÀ: realizzazione di programmi per la verificha della corretta applicazione delle procedure per il controllo di qualità.

5. VALIDAZIONE DEI DATI: insieme delle operazioni di controllo dei segnali acquisiti per verificare il corretto funzionamento dei sistemi di misura nel loro complesso.

6. CALIBRAZIONE: operazioni per stabilire la relazione tra i risultati di misura ottenuti da una unità analitica o da un analizzatore e le concentrazioni dell'inquinante.

7. STANDARD DI RIFERIMENTO PRIMARIO: materiale ben caratterizzato e omogeneo con composizione o proprietà stabili che sono state misurate in base a proprietà fisiche fondamentali (massa, lunghezza, tempo, o costanti chimiche e fisiche).

8. STANDARD DI RIFERIMENTO SECONDARIO: materiale ben caratterizzato ed omogeneo la cui composizione o proprietà sono state determinate per confronto con uno standard primario.

9. STANDARD DI TRASFERIMENTO: standard primario o secondario usato per controlli sul campo.

Art. 3.

Articolazione del sistema

Il sistema viene strutturato nei tre livelli previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 20 maggio 1991:

livello provinciale: il livello provinciale o locale svolge la funzione di controllo primario della funzionalità della rete e della qualità dei dati attraverso i soggetti pubblici, privati o misti che hanno la responsabilità della gestione delle reti di rilevamento;

livello regionale: al livello regionale è affidata la responsabilità dell'assicurazione di qualità dei dati generati a livello provinciale o locale;

livello nazionale: le funzioni associate al livello nazionale sono di coordinamento generale del sistema, di accreditamento dei soggetti abilitati a realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, di armonizzazione nazionale delle procedure, di pianificazione degli interventi e di collegamento e raccordo con analoghe istituzioni a livello comunitario ed internazionale e sono svolte dal centro nazionale di cui al successivo art. 4.

I compiti e le incombenze operative assegnati ai livelli di cui sopra sono riportate nell'allegato. Eventuali deroghe a quanto riportato in detto allegato devono essere specificatamente autorizzate dai soggetti competenti, tenuto conto delle effettive realtà territoriali e/o nel caso di accertate inadempienze.

I compiti e le incombenze operative di cui all'allegato possono essere svolti da altri soggetti pubblici e/o privati, abilitati ai sensi dell'art. 5 se operanti su territorio interregionale, in base a convenzione con essi stipulata dai soggetti competenti, sentito il comitato di cui all'art. 4.

Art. 4.

Centro nazionale degli inquinamenti atmosferici - CENIA

1) Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente viene istituito il comitato inquinamento atmosferico per le finalità previste dal presente decreto. Il comitato è istituito entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, è presieduto dal direttore del servizio inquinamento atmosferico ed acustico del Ministero dell'ambiente ed è composto da:

due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

due rappresentanti del Ministero della sanità;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2) Le funzioni tecniche per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto sono svolte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.), dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), secondo gli indirizzi del comitato di cui al comma precedente.

3) Il comitato inquinamento atmosferico e gli istituti operativi e tecnici riportati nel comma precedente costituiscono il centro nazionale per il rilevamento degli inquinamenti atmosferici.

4) I rapporti tra i Ministeri dell'ambiente e della sanità e gli istituti di cui sopra sono regolati da apposita convenzione da stipulare entro novanta giorni dalla emanazione del presente decreto.

Art. 5.
Soggetti abilitati

Con apposito decreto ministeriale, sentito il CENIA, possono essere autorizzati, a livello periferico, altri soggetti pubblici e/o privati per lo svolgimento di alcune funzioni attribuite ai livelli nazionale e/o regionale.

L'autorizzazione dei soggetti da abilitare viene proposta dal comitato di cui all'art. 4.

Roma, 6 maggio 1992

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

ALLEGATO

Gli obiettivi di cui all'art. 1 sono perseguiti attraverso le funzioni attribuite ai tre livelli di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 come appresso specificate. I compiti e le incombenze operative di tali funzioni possono essere modificati secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente decreto.

Livello provinciale o locale:

gestione e manutenzione della rete di rilevamento (metodi manuali, metodi automatici, sensori meteorologici, sistemi di trasmissione e di acquisizione dei segnali di misura, archiviazione dei dati medi elementari);

controllo di qualità dei dati di misura;

validazione dei dati;

prove di intercalibrazione tra i punti di misura della rete;

partecipazione ai programmi di assicurazione di qualità predisposti a livello regionale o nazionale;

partecipazione a campagne di misure organizzate dal livello regionale o nazionale;

aggiornamento del personale in cooperazione con gli enti preposti a livello regionale e nazionale;

trasmissione dei dati al livello regionale con le modalità disposte dallo stesso;

elaborazione dei dati di misura secondo quanto stabilito dal livello regionale e trasmissione allo stesso;

predisposizione e invio al livello regionale di un rapporto annuale sulla funzionalità della rete;

predisposizione e diffusione della relazione provinciale annuale sulla qualità dell'aria in base alle indicazioni del livello regionale.

Livello regionale:

sorveglianza e supervisione della funzionalità delle reti di rilevamento;

interventi (normativi, regolamentari organizzativi e finanziari) per assicurare la funzionalità delle reti di rilevamento;

organizzazione di programmi di intercalibrazione tra le reti;

organizzazione di programmi di assicurazione di qualità anche in collaborazione con il livello nazionale;

organizzazione di campagne di misura anche in collaborazione con il livello nazionale;

organizzazione di corsi di addestramento e di aggiornamento del personale;

raccolta dei dati delle reti secondo modalità allo scopo stabilite tenendo conto delle indicazioni e delle disposizioni del livello nazionale (banche dati regionali);

raccolta dei dati elaborati a livello provinciale secondo modalità allo scopo stabilite tenendo conto delle indicazioni e delle disposizioni del livello nazionale;

trasmissione al livello nazionale di informazioni, dati ed elaborazioni;

predisposizione e diffusione della relazione regionale annuale sulla qualità dell'aria.

Livello nazionale:

certificazione o verifica delle apparecchiature, sensori, sistemi;

certificazione o verifica degli standard primari e secondari;

elaborazione di metodi di analisi di riferimento per la misura degli inquinanti atmosferici;

elaborazione di metodologie per il controllo di qualità e la validazione dei dati;

elaborazione di metodologie per l'elaborazione e la valutazione dei risultati del rilevamento;

elaborazione di linee guida per la gestione delle reti di rilevamento, per l'utilizzazione di modelli, per la valutazione o la stima della qualità dell'aria;

accreditamento di soggetti pubblici e/o privati di cui all'art. 5;

organizzazione di programmi di intercalibrazione e di assicurazione di qualità in collaborazione con i livelli regionali e provinciali;

organizzazione di campagne di misura in collaborazione con i livelli regionali e provinciali;

organizzazione di corsi di aggiornamento e di preparazione professionale per il personale impegnato a livello regionale e provinciale;

partecipazione alla elaborazione di norme tecniche per la garanzia di qualità dei dati ambientali in ambito comunitario ed internazionale;

assicurare il mantenimento di elevati standard di conoscenza scientifica sulla metrologia degli inquinanti atmosferici attraverso attività di ricerca e di sviluppo su nuove tecniche di analisi e strumentazioni avanzate di misura e controllo anche attraverso convenzioni;

raccolta dei dati delle reti trasmessi dai livelli regionali (o provinciali) secondo modalità allo scopo stabilite (banca dati nazionale);

raccolta dei dati elaborati a livello regionale o provinciale secondo modalità allo scopo stabilite;

raccolta di informazioni, dati ed elaborazione dai livelli provinciali e regionali anche per il rispetto di impegni assunti in campo internazionale o derivanti da direttive comunitarie;

accreditamento e qualificazione dei produttori e/o fornitori di beni e servizi per il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria;

organizzazione e realizzazione di misure di inquinanti atmosferici nell'ambito di programmi di ricerca internazionali;

predisposizione e diffusione della relazione nazionale annuale sulla qualità dell'aria in base alle informazioni ed alle relazioni dei livelli regionali e provinciali.

92A2209

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 aprile 1992.

Determinazione dei criteri di selezione delle domande presentate per la concessione di mutui per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, che prevede interventi agevolativi per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (RESIDER) e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica;

Visto il comma 1 del citato art. 11, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese per l'insediamento di nuove attività ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti;

Visto il comma 3 dello stesso art. 11, nel quale è previsto che il Ministro dell'industria, sentito un comitato tecnico appositamente istituito, provvede a fissare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1991, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 1991, recante il regolamento di attuazione del citato art. 11 del decreto-legge n. 120/1989;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1991 con il quale è stato costituito il comitato tecnico di cui allo stesso art. 11 del decreto-legge n. 120/1989;

Visto che è decorso il termine per la presentazione delle domande di contributo, previsto dal comma 3 dell'art. 7 del sopraindicato regolamento n. 357/1991;

Visto che l'onere derivante dalle richieste di contributo supera lo stanziamento previsto dall'art. 11 del decreto-legge n. 120 e dal relativo regolamento di attuazione n. 557/1991;

Ritenuta la opportunità di adottare dei criteri di selezione in base ai quali individuare le domande meritevoli della concessione del contributo;

Sentito il parere del comitato tecnico di cui sopra;

Decreta:

I criteri di selezione delle domande presentate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono fissati come segue:

— Programmi di investimento strutturalmente equilibrati nelle loro componenti, secondo le proporzioni sottoindicate:

costo dell'area: non più del 10% del costo totale;

costo dei fabbricati: non più del 60% del costo totale.

Saranno oggetto di specifica valutazione le ipotesi in cui terreni e fabbricati abbiano una caratterizzazione particolare nel complesso dell'investimento.

(Punti 40).

Identico punteggio sarà considerato per investimenti in soli macchinari comportanti una significativa modifica del ciclo produttivo.

— Programmi che prevedano, nella relazione tecnica dell'impresa istante, un incremento occupazionale a seguito dell'investimento; incremento che possa apparire giustificato sulla base del contenuto del programma.

(Punti da un minimo di 5, per l'incremento di 1 unità, ad un massimo di 30, calcolando un punto per ogni unità aggiuntiva).

— Programmi di investimento che, anche per effetto di riconversione esterna, prevedano la costituzione di nuova unità produttiva che non sia effetto di mero spostamento di unità produttiva già esistente.

(Punti 15).

— Programmi di investimento caratterizzati da innovazione di processo o di prodotto o da una radicale razionalizzazione del ciclo produttivo.

(Punti 15).

— Programmi di investimento connessi con altri interventi finanziati con strumenti comunitari o che presentino collegamento logistico o funzionale con programmi di intervento pubblico tesi al riassetto del territorio.

(Punti 10).

— Programmi di investimento finalizzati alla riabilitazione e recupero ambientale in tutti i settori produttivi.

(Punti 15).

— Qualora l'applicazione dei criteri individuati determini una parità di punteggio tra più domande, soccorrerà sussidiariamente per la determinazione della graduatoria il criterio cronologico di presentazione delle domande medesime e in subordine il numero d'ordine del protocollo di arrivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

92A2230

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 maggio 1992.

Determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1991-92.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991 con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991 è stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1991 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri del 27 marzo 1992 con la quale il predetto Dicastero comunica l'elenco degli specializzandi provenienti dai Paesi in via di sviluppo titolari di borse di studio erogate dallo stesso Ministero;

Viste le richieste presentate dalle università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 28 dicembre 1991;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere all'autorizzazione degli ulteriori posti per i fini di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale 28 dicembre 1991, tenuto conto della programmazione di cui al citato decreto interministeriale 17 dicembre 1991;

Decreta:

Per l'anno accademico 1991-92 per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 31 ottobre 1991 citato nelle premesse, è stabilito nella allegata tabella *A* secondo la sottonotata nomenclatura:

Colonna A:

Medici convenzionati ex art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Colonna B:

Medici dell'Amministrazione militare.

Colonna C:

Medici dei Paesi in via di sviluppo.

Colonna D:

Medici con borse di studio comunque acquisite dalle Università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1992

Il Ministro: RUBERTI

TABELLA *A*

	A	B	C	D
Anatomia patologica (comprende anche i posti (3+1) assegnati alla «Medicina di Comunità», per la quale non vi sono scuole attivate).				
Università di:				
Cagliari	1			
Milano (I sc)				1
Padova				2
Perugia	2			
Roma I	1			
Siena	2			
Trieste	1			
Verona				2
Anestesia e rianimazione				
Università di:				
Ancona	1	1		
Bari				1
Bologna	1			6
Cagliari				2
Catania		1		
Firenze		1		1
L'Aquila	1			
Milano (I sc)	1			
Milano (II sc)	2		1	2
Modena				2
Padova				6
Parma	2			1
Pisa	2	1		3
Roma I	2	1		
Sassari				3
Siena	2			
Trieste	1			1
Verona				4
Chirurgia generale				
Università di:				
Brescia			1	
Cagliari	1			1
Catania	1			
Ferrara			1	
Messina (2 sc)				2
Milano	1	1	1	1
Modena (2 sc)	1			
Padova				5
Roma I (1 sc)				1
Roma I (2 sc)	1			1
Roma I (3 sc)	1			1
Roma II				1
Siena	2			
Verona				3
Ginecologia ed ostetricia				
Università di:				
Bari (1 sc)				9
Bologna (1 sc)				5
Bologna (2 sc)				2
Cagliari				5
Chieti				3
Ferrara			2	
L'Aquila				2
Milano (2 sc)	2			
Milano (3 sc)		1		3
Milano Catt.	5	1		5
Modena				2
Napoli (I fac)				1
Padova				1
Pavia			1	2

	A	B	C	D
Pisa				1
Roma I (1 sc)				5
Roma I (2 sc)	1		1	5
Roma II				1
Sassari				2
Siena	3	1		2
Trieste				2
Verona				1

Malattie dell'apparato respiratorio

Università di:

	A	B	C	D
Genova		1		
Milano Catt.	1			
Modena	1			
Napoli (I fac)				1
Padova				2
Parma	2			
Pisa	1			
Roma I (1 sc)	3		1	
Roma I (2 sc)	2			
Sassari				2
Siena	2			

Medicina interna

Università di:

	A	B	C	D
Ancona	2			
Bari (1 sc)				1
Bari (2 sc)				2
Bologna (1 sc)			1	
Bologna (3 sc)				1
Brescia	2			
Cagliari				2
Catania				1
Genova	1	1		2
L'Aquila	1			
Messina				1
Milano (2 sc)	2			
Milano Catt.	1			1
Padova (1 sc)	1			1
Padova (2 sc)	1			1
Parma	2			
Pavia	3			2
Perugia	1			
Pisa			1	
Roma I (1 sc)	1	1		7
Roma II	1			
Siena	2			
Trieste	3			
Verona	1			2

Neurochirurgia

Università di:

	A	B	C	D
Padova				1
Roma II				1
Verona				2

Neurologia

Università di:

	A	B	C	D
Bari				1
Bologna				4
Cagliari				2
Messina				2
Milano				6
Milano Catt.	1			3
Padova				1
Parma				1
Roma I (1 sc)	1			
Roma I (2 sc)				1
Roma II				2
Siena	2			
Torino		1		
Verona	1			2

Oftalmologia

Università di:

	A	B	C	D
Bari				1
Bologna			1	5
Cagliari				2
Firenze		2		
L'Aquila				2
Milano (1 sc)		1		2
Milano (2 sc)				4
Milano Catt.	1			2
Padova				3
Pavia				4
Perugia				1
Roma I (1 sc)				2
Roma I (2 sc)	1			4
Roma II		1		
Sassari				1
Siena	2			5
Torino				5
Verona				2

Ortopedia e traumatologia

Università di:

	A	B	C	D
Bari				1
Bologna	2			
Cagliari	1			1
Ferrara			1	
Firenze		1		
Milano (1 sc)		1		4
Milano Catt.				2
Napoli (II fac)				1
Padova				2
Perugia		1		1
Sassari				1
Siena	2			
Torino			1	
Trieste	2			1
Verona	1			1

Otorinolaringoiatria

Università di:

	A	B	C	D
Bari				2
Bologna				1
Cagliari				1
Catania				1
Ferrara				1
L'Aquila	1			
Milano (2 sc)	1			
Milano Catt.	1			
Padova				2
Perugia	1			
Roma I (1 sc)	1			1
Sassari				1
Siena	2			
Trieste		1		
Verona				2

Pediatria

Università di:

	A	B	C	D
Bari (1 sc)				2
Bari (2 sc)				6
Brescia				1
Cagliari	2			1
Chieti	1			2
Firenze	1		1	

	A	B	C	D
Genova (1 sc)	1			
Genova (2 sc)				3
L'Aquila				1
Milano (1 sc)	1			
Milano (2 sc)			1	5
Milano (3 sc)	1			2
Milano Catt.	3			2
Napoli (I fac)				1
Napoli (II fac.)	1	1		
Padova			2	2
Palermo	3			
Perugia				2
Roma I (1 sc)	1			
Roma I (2 sc)	4		1	1
Roma II	1			2
Sassari				3
Siena	2			
Verona			2	1

Psichiatria

Università di:

	A	B	C	D
Bari				1
Bologna				9
Brescia	1			
Chieti	2			
Firenze		2		
Messina	3			1
Milano	1	1		3
Milano Catt.	1			
Napoli (II fac)	2			
Padova				2
Parma	2			1
Pavia				1
Pisa				8
Roma I (1 sc)	2	1		
Roma I (2 sec)		1		1
Roma II	1		1	
Siena	3			
Trieste	3			
Verona	1			2

Urologia

Università di:

	A	B	C	D
Cagliari				2
L'Aquila	1			
Milano	2			
Milano Catt.	1	1		
Padova				1
Parma				1
Perugia				1
Sassari				1
Trieste	1			
Verona		1		1

Allergologia ed immunologia clinica

Università di:

	A	B	C	D
Cagliari	3			2
Genova		1		
L'Aquila	2			
Messina				1
Napoli (I fac)	1			
Padova	1			
Pisa	1		1	
Roma I	1			

Cardiologia

Università di:

	A	B	C	D
Ancona	2			1
Bari				4
Bologna (1 sc)				3
Bologna (2 sc)			1	4
Brescia				1
Cagliari	1			2
Catania				4
Chieti	1		1	1
Genova				1
L'Aquila			1	2
Messina				3
Milano (1 sc)				2
Milano (2 sc)	3			2
Milano Catt.	1	1		3
Modena			1	
Napoli (I fac)		1		1
Napoli (II fac)	1			2
Padova (1 sc)		1	1	3
Padova (2 sc)		1		2
Palermo				1
Parma	1			2
Pavia				3
Perugia	1			1
Pisa				1
Roma I (1 sc)		1		2
Roma I (2 sc)	1	1	1	2
Roma II	1			
Sassari				3
Siena	3		1	1
Torino	1			
Trieste	1			
Verona	1	1		3

Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Università di:

	A	B	C	D
Cagliari				2
Messina				1
Milano (1 sec)	1	2		
Milano (2 sc)			1	
Roma I (1 sc)	1	1		
Roma I (2 sc)		1		
Roma I (3 sc)		1		2
Roma II	1			
Sassari				1
Siena	2			

Chirurgia maxillo facciale

Università di:

	A	B	C	D
Milano	2			1
Parma				1
Torino	2			
Verona	1			1

Chirurgia pediatrica

Università di:

	A	B	C	D
Cagliari				1
Milano	2			
Pavia	1			
Siena	2			
Verona				1

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Università di:

	A	B	C	D
Genova	1			1
Milano (1 sc)				1
Milano (2 sc)				2
Milano Catt.				1
Padova		1		1
Parma				1
Roma I	1	1	1	
Roma II		1		2

Chirurgia toracica

Università di:

	A	B	C	D
Ancona	1			
Cagliari				2
Genova	1			
Milano	3			
Milano Catt.	1			1
Pavia	1			
Siena	2			
Verona	2			1

Chirurgia vascolare

Università di:

	A	B	C	D
Bologna				1
Cagliari	1			
L'Aquila	1			
Milano (1 sc)	1			
Milano Catt.	1			
Modena	1			
Pavia				1
Roma I (1 sc)				1
Sassari				1
Torino	1			1
Trieste	1			
Verona	1			1

Dermatologia e venereologia

Università di:

	A	B	C	D
Bari				5
Cagliari				2
Genova	1			
Milano Catt.	2	1		2
Modena				3
Padova				2
Parma				1
Perugia			1	
Roma I	1			
Siena	4			2
Trieste	1			2
Verona				2

Ematologia

Università di:

	A	B	C	D
Chieti	2			1
Firenze	1	1		
Messina				1
Milano (2 sc)				1
Milano Catt.				2
Padova	1	1		1
Perugia	1			
Roma I (1 sc)			2	
Roma II	3			
Torino	1			
Udine				2
Verona				3

Endocrinologia e malattie del ricambio

Università di:

	A	B	C	D
Ancona	2			
Bari				2
Brescia	1			
Cagliari				2
Messina				1
Milano (1 sc)				2
Milano Catt. (1 sc)	1			
Padova (1 sc)				1
Padova (2 sc)				2
Pisa (3 sc)		2		
Siena	2			
Verona				3

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Università di:

	A	B	C	D
Bari				3
Bologna				3
Cagliari				2
Chieti		1		1
Ferrara				1
Genova				1
Messina				1
Milano (1 sc)				1
Milano Catt.	1			
Modena	1			
Padova				3
Pavia			1	
Perugia	1			
Roma I (1 sc)	1			
Roma I (2 sc)	2	1		1
Siena	4			
Verona	1			1

Malattie infettive

Università di:

	A	B	C	D
Bologna				1
Brescia	1			
Cagliari				3
Catania	5			
Messina	1			
Milano	1			
Napoli (II fac)	3			
Palermo	1			2
Parma	1			
Roma I		1		
Sassari				2
Siena	3			
Verona			2	1

Medicina del lavoro

Università di:

	A	B	C	D
Bari	1	1		
Cagliari				1
L'Aquila	2			
Napoli (I fac) (II sc)				1
Padova				3
Pavia (1 sc)				2
Pavia (2 sc)	2			
Perugia	1	1		
Pisa				1
Roma I	2	1		
Torino		1		
Trieste	1	2		
Verona				2

Medicina fisica e riabilitazione

Università di:

	A	B	C	D
Ancona	2	1		
Bologna				4
Cagliari		1		1
Napoli (I fac)				1
Napoli (II fac)		1		
Padova		1		3
Parma				2

	A	B	C	D
Pavia	4			1
Roma I	1			
Roma II	1			
Torino	1	1		
Trieste		1		
Medicina nucleare				
Università di:				
Firenze		1		
Milano	1			
Milano Catt.	1			
Roma I	1			
Medicina tropicale				
Università di:				
Milano	1			
Roma I	1		2	
Microbiologia e virologia				
Università di:				
Genova	1			
Roma I	1			
Siena	2			
Nefrologia				
Università di:				
Bologna	2			
Cagliari				2
Chieti				3
Genova	1			
Messina (2 sc)				1
Modena				2
Napoli (I fac)				1
Napoli (II fac)	1			
Padova				1
Parma				1
Perugia	3			
Roma I (1 sc)	1			
Roma I (2 sc)	1			
Sassari				1
Siena	2			2
Verona				1
Neuropsichiatria infantile				
Università di:				
Cagliari				3
Messina				1
Milano				2
Padova	1			1
Palermo	1			2
Pavia				2
Pisa				1
Sassari				1
Verona	1			1
Odontostomatologia				
Università di:				
Ancona				2
Bari				3
Bologna				1
Cagliari				2
Catania				1
Chieti				2
Genova				1
L'Aquila				2
Milano (1 sc)	1			3
Milano (2 sc)				5
Milano Catt.			1	2
Padova	2			
Parma				1
Pavia				7
Perugia				1
Roma I (1 sc)	4			4
Roma I (2 sc)	2	1		2
Sassari				3
Siena	2			1
Torino				1
Trieste	1			
Verona				1
Radiologia				
Università di:				
Ancona		2		
Bari				2
Cagliari	3			
Chieti				1
Firenze	1	1		2
Genova	4			4
L'Aquila	1			
Milano	5			2
Milano Catt.	2			
Modena	1			
Padova				2
Parma	1			
Pavia				3
Perugia	2			1
Roma I	1	1		1
Roma II			1	4
Sassari				3
Siena	2			2
Torino	2			
Verona				2
Reumatologia				
Università di:				
Cagliari				2
Chieti	1			4
Genova	1			
Milano	3			
Padova				2
Roma I			2	
Siena	2		1	1
Biochimica clinica				
Università di:				
Milano	3			
Modena	1			
Padova	1			
Parma	2			
Siena	6			
Patologia clinica				
Università di:				
Chieti				1
Modena	2			
Padova	1			
Perugia	1			
Roma I (2 sc)	1			
Cardiochirurgia				
Università di:				
Genova	1			
Milano	1			
Napoli (I fac)				1
Padova				
Roma II				
Siena	2			
Verona				1

	A	B	C	D
Farmacologia				
Università di:				
Cagliari				2
Messina				1
Milano	2		1	
Padova	1			
Geriatria				
Università di:				
Bologna	2			2
Cagliari				2
Genova	1			
Messina				1
Napoli (I fac)				1
Padova				4
Perugia	2			
Roma I	2	1		
Siena	2			
Chirurgia odontostomatologica				
Università di:				
Roma I	1			
Ortognatodonzia				
Università di:				
Milano	4			1
Roma I	2			
Medicina legale				
Università di:				
Firenze		2		
Genova		1		
Milano		1		
Milano Catt.		1		
Napoli (I fac) (II sc)				1
Napoli (II fac)	4	1		
Padova				1
Palermo		1		
Pavia		1		
Roma I	4			
Roma II	2			
Siena	2	1		
Trieste	6			
Verona				2

	A	B	C	D
Igiene e medicina preventiva				
Università di:				
Ancona	3			
Cagliari	3			1
Firenze	2	1		
L'Aquila	1			
Messina				1
Milano	3			
Milano Catt.	3			
Modena	3			
Padova	2			
Pavia	3			
Roma I	1			3
Roma II	2			
Sassari				1
Siena	6			
Trieste	4			
Verona				4
Oncologia				
Università di:				
Ancona	1			
Bologna				2
Cagliari	2			1
Genova				4
L'Aquila	1			1
Milano			1	
Milano Catt.	1			
Padova	1			2
Perugia	1			
Torino	1			

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

92A2208

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Definizione e coordinamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1992, con concorso comunitario nel settore della pesca marittima.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 355/77, relativo ad un'azione comune per il

miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca marittima;

Considerato che l'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA - Sezione orientamento, ha abrogato il citato regolamento CEE n. 355/77, tranne gli articoli da 6 a 15 e da 17 a 23 per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1989, per i prodotti dell'agricoltura ovvero prima del 31 dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 3796/81, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4028/86, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 7 giugno 1991, n. 226, recante norme di attuazione dei predetti regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90 relativamente al fermo definitivo dell'attività di pesca;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4042/89, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visti il quadro comunitario di sostegno (QCS) 1991-1993, riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, adottato dalla Commissione delle Comunità europee in data 11 marzo 1991 nell'ambito del citato regolamento CEE n. 4042/89, e i connessi programmi operativi;

Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183/1987, il fabbisogno per il 1992, statale e regionale connesso con l'attuazione delle politiche comunitarie, ivi compreso, nel limite massimo di lire 137 miliardi, quello relativo al cofinanziamento delle iniziative nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la nota n. 601033 del 17 ottobre 1991 con la quale il Ministero della marina mercantile quantifica complessivamente in 128,15 miliardi il cofinanziamento nazionale necessario per attivare i progetti di pesca marittima, approvati dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dei citati regolamenti comunitari n. 355/77 e n. 4028/86, ivi comprese le operazioni di fermo temporaneo delle navi da pesca e il programma operativo di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (91) 2309;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 71, riguardante la disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca, la cui copertura finanziaria, pari a lire 68,5 miliardi, delle azioni cofinanziate viene assicurata dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Considerato che nel finanziamento sopra indicato di lire 128,15 miliardi è compresa la somma di lire 68,5 miliardi di cui alla predetta legge n. 71/1992 e che, la residua disponibilità, valutata in lire 59,65 miliardi soddisfa le esigenze di finanziamento delle restanti azioni in atto;

Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987 possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Delibera:

1. Le linee di intervento finanziario per l'attuazione, nel 1992, delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura nelle acque marine e salmastre richiamati in premessa, per un ammontare complessivo di lire 128,15 miliardi, sono specificate, in relazione alla tipologia di azioni, nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

2. Ai fini dell'attivazione delle azioni di cui alla citata tabella e nei limiti degli importi ivi indicati, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede, secondo le vigenti disposizioni, a trasferire le somme previste dalla legge n. 71/1992, pari a 68,5 miliardi di lire, al Ministero della marina mercantile e ad erogare direttamente ai singoli beneficiari gli ulteriori aiuti, pari a lire 59,65 miliardi, sulla base delle richieste che saranno fatte pervenire al Fondo medesimo da parte dello stesso Ministero della marina mercantile.

3. Eventuali ulteriori esigenze di natura finanziaria determinate dalla compiuta applicazione della normativa comunitaria in materia, verranno sottoposte alla deliberazione del Comitato.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

LINEE DI INTERVENTO FINANZIARIO DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE DELLA PESCA PER L'ANNO 1992 DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL DISPOSITIVO.

(importi in milioni di lire)

AZIONI	Reg. CEE n. 355/77	Reg. CEE n. 4028/86	Reg. CEE n. 4042/89	Reg. CEE n. 3798/81	Totale
Iniziative di natura strutturale	5.000	25.000	8.000	—	38.000
Premio per fermo definitivo di navi da pesca.	—	21.500	—	—	21.500
Premio per fermo temporaneo di navi da pesca legge n. 71/92	—	68.500	—	—	68.500
Aiuti di avviamento alle organizzazioni dei produttori. . . .	—	—	—	150	150
Totale . . .	5.000	115.000	8.000	150	128.150

92A2216

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Programma di metanizzazione nella regione Sardegna relativo ai capoluoghi di provincia di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, che prevede la definizione del programma di metanizzazione della regione autonoma Sardegna nel quadro dell'approvvigionamento nazionale di gas naturale liquefatto;

Visto l'art. 24, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che autorizza l'avvio di un primo programma stralcio mediante realizzazione di reti di distribuzione da gestire con gas diversi dal metano previa deliberazione del programma di metanizzazione della Sardegna, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano;

Vista la propria delibera dell'11 febbraio 1988 con la quale — tra l'altro — vengono definiti i livelli del contributo in conto capitale e dei mutui a tasso agevolato concedibili dallo Stato;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989 con la quale sono stati resi disponibili 65 miliardi di lire a valere sugli stanziamenti destinati alla metanizzazione del Mezzogiorno per l'avvio di un programma stralcio, relativamente ad una prima anticipazione delle reti delle città capoluogo della Sardegna, da esercire ad aria propanata;

Considerato che il programma operativo di metanizzazione delle regioni italiane interessate all'obiettivo n. 1, approvato dalla Commissione CEE nel dicembre 1989, prevede la realizzazione di reti di distribuzione alimentate ad aria propanata, da finanziarsi esclusivamente con risorse nazionali, nei quattro capoluoghi di provincia della Sardegna;

Considerata l'opportunità di avviare a realizzazione gli interventi necessari per rendere operante il servizio di distribuzione del gas nelle città capoluogo dell'isola, nelle more della esecuzione degli studi tecnico-economici e della individuazione delle aree da inserire nel programma di metanizzazione nonché delle decisioni in merito al sistema di approvvigionamento del gas metano e di quelle della Commissione CEE circa la partecipazione al finanziamento del programma di metanizzazione;

Su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e sentita la regione Sardegna;

Delibera:

È approvata, nei limiti dello stanziamento di 65 miliardi di lire reso disponibile dalla delibera CIPE del 21 dicembre 1989, la realizzazione delle reti di distribuzione cittadina di gas nei capoluoghi provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano da esercire in via transitoria con miscela aria e G.P.L. e da alimentare successivamente con gas naturale.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (MISM) con propria direttiva provvederà ad adeguare la normativa tecnica per la predisposizione dei progetti ai fini dell'istruttoria che sarà effettuata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD). In tale direttiva il MISM provvederà ad individuare le voci di spesa ammissibili al finanziamento, tenuto conto delle caratteristiche tecniche del sistema di alimentazione delle reti di distribuzione con aria e G.P.L., compresi gli impianti specifici per questo sistema di alimentazione.

Le domande di finanziamento, con allegato il progetto esecutivo, devono essere presentate entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo stanziamento di 65 miliardi di contributi disposti a favore dei quattro capoluoghi di provincia viene destinato quanto a 52 miliardi di lire ai contributi in conto capitale e quanto a 13 miliardi di lire ai contributi in conto interesse, salvo compensazioni in sede di conteggi finali.

Nell'ambito dello stanziamento complessivo precedentemente indicato, in assenza dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ai comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano si applicano i limiti massimi di agevolazione in termini di contributo in conto capitale e di mutuo agevolato previsti dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 780, e successive integrazioni e modificazioni. In ogni caso per le opere ammesse a contributo non si potranno superare complessivamente i 65 miliardi previsti per la realizzazione di questo programma stralcio.

Lo stanziamento di cui sopra viene ripartito sulla base della popolazione residente al 1987 nell'intero comune (allegato 1).

Al presente programma stralcio non si applica il punto 3 di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1989.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese effettuate dai comuni e dai loro concessionari successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Per quanto altro non previsto dalla presente delibera si applica la normativa stabilita per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà all'attuazione della presente delibera

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente: ANDREOTTI

ALLEGATO

Comune	Popolazione 1987	%	Miliardi di lire
Cagliari	221.790	54	35
Nuoro	37.784	9	6
Oristano	32.174	8	5
Sassari	120.497	29	19
Totale . . .	412.245	100	65

92A2217

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Regime dei prezzi relativi ai detersivi in polvere per usi domestici a formula unificata e ai saponi comuni da bucato.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che dispone che il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;

Vista la propria delibera del 26 giugno 1974 con la quale è stata sottoposta la categoria produttiva relativa ai detersivi per usi domestici e saponi comuni da bucato alle discipline di prezzo amministrato;

Visti i provvedimenti del CIP n. 37 del 30 luglio 1974 e n. 41 del 30 novembre 1976 in cui sono specificati, in relazione alla disciplina prevista dalla delibera di cui sopra, le tipologie, i prezzi massimi e le modalità di controllo dei prodotti appartenenti alla categoria dei detersivi e saponi da bucato;

Vista la successiva delibera del 28 dicembre 1979 che ha determinato il passaggio dal regime di prezzo amministrato a quello sorvegliato dei detersivi in polvere per usi domestici a formula unificata e dei saponi da bucato, entrambi specificati nei provvedimenti del CIP soprarichiamati;

Vista la nota del 29 gennaio 1992 con la quale il Ministro dell'industria, nella sua qualità di presidente delegato del CIP, ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta diretta a liberalizzare i prezzi dei prodotti in questione;

Considerato che i detersivi a formula unificata e i saponi da bucato hanno registrato, nel corso degli anni, una costante diminuzione nel livello di produzione e di consumo tale che oggi la loro quota sul mercato si attesta su livelli estremamente bassi;

Rilevato che le caratteristiche concorrenziali del mercato dei detersivi e dei saponi, l'andamento dei prezzi dei prodotti, le preferenze dei consumatori verso tipologie di detersivi diversi da quelli a formula unificata, possono assicurare l'ordinato funzionamento del mercato anche in assenza di un controllo dello Stato;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

A partire dalla data della pubblicazione della presente delibera cessano le attribuzioni del CIP in materia di detersivi in polvere per usi domestici a formula unificata e di saponi comuni da bucato.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2232

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Approvazione dell'intesa di programma sottoscritta dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il presidente della regione Sardegna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64 e, in particolare, l'art. 1, il quale ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno prevede interventi diretti al riequilibrio territoriale interno;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, recante, tra l'altro, nuove risorse finanziarie per l'attuazione dei progetti strategici nel Mezzogiorno;

Visto l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE il 29 marzo 1990, che individua nei progetti strategici lo strumento idoneo alla definizione dei programmi di intervento da attuarsi con la partecipazione finanziaria di soggetti diversi;

Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990;

Rilevato che l'intesa di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il presidente della regione Sardegna ha per obiettivo quello di concorrere alla crescita delle attività produttive e al completamento delle infrastrutture;

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Prende atto

degli obiettivi contenuti nell'intesa di programma, sottoscritta in data 28 marzo 1991, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal presidente della regione Sardegna per il riassetto territoriale delle zone interne della Sardegna centrale.

Delibera:

L'onere previsto per l'attuazione dell'intesa di cui sopra, graverà, quanto a lire 150 miliardi, sui fondi della regione Sardegna e, quanto a lire 350 miliardi, sulle risorse attribuite ai progetti strategici nell'ambito del programma generale di intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente: ANDREOTTI

92A2235

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, la legge 29 dicembre 1990, n. 405, e la legge 31 dicembre 1991, n. 415, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Vista la proposta di modifica a delibera precedentemente adottata, trasmessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alla società Agusta S.p.a.;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del sottosegretario dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AMUT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: macchina per coestrusione di polimeri multistrato di nuova concezione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Novara.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.326.949.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

ANSALDO ABB COMPONENTI S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processo integrato di fabbricazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Genova.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 22.497.326.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 maggio 1993.

ANSALDO ABB COMPONENTI S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: magneti superconduttori per acceleratori di particelle.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Genova.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi pari a L. 11.023.095.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

BORGHI E SAVERI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: freni dinamometrici di precisione, intefacciabili con computer, per misure di potenza su motori di elevate prestazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Pieve di Cento (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 398.592.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 gennaio 1992.

CADAM MODEL S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di stampi per iniezione di materie plastiche, senza l'utilizzo dell'acciaio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Rivalta (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 438.760.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'Indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

CORTESE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linea automatica innovativa per la totale automazione del processo di stiratura, piegatura e confezionamento maglieria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Sasso Marconi (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 333.179.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1991.

D.M.C. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato FMS per levigatura e verniciatura ecologica di pannelli in legno.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Toscanella di Dozza (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.259.845.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

ECOFLAM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di gruppi termici a gas ad aria soffiata, controllati elettronicamente con logica flessibile e integrata di «intelligent building».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Piombino Dese (Padova); Resana (Treviso).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 930.317.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

EURODENT INDUSTRIALE S.P.A. in nome proprio e per conto di DENTALMATIC INDUSTRIALE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova unità dentale flessibile computerizzata e integrata con sistemi di autosterilizzazione onde ottenere garanzie di sicurezza igienica per pazienti, operatori e ambiente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: S. Lazzaro di Savena (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.850.512.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1993.

GEROSA 3 S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova linea completamente automatizzata per il trattamento dei fusti di riciclo per liquidi alimentari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Mapello (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 439.565.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'Indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

IMEF S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianti di incenerimento rifiuti e materie secondarie, automatizzati ed integrati con sistemi di recupero calore e bonifica delle emissioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Castenedolo (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 564.235.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 17 gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1990.

ISTITUTO RICERCHE BREDA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato per il controllo non distruttivo avanzato di strutture in materiale composito a matrice polimerica;

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 439.951.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

I.V.G. COLBACHINI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Robo-Pipe, processo tecnologico non presenziato per la fabbricazione di tubi in gomma con elevate caratteristiche tecnico applicative per liquidi e fluidi pericolosi, impieghi igienico-ambientali, ecc.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Cervarese Santa Croce (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.243.830.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

MACCHINE UTENSILI MAUT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: miglioramenti di prodotto nel campo delle macchine per la fresatura di grandi superfici tridimensionali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Voghera (Pavia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 649.600.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1992.

MECCANODORA DI A. FRARI E C. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi centri di rettifica a controllo numerico ad elevata precisione, per la lavorazione dei giunti omocinetici e degli anelli dei cuscinetti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Bosconero (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 244.965.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 13 febbraio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1991.

MINGANTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di torni bimandrino ad asse orizzontale, con comando CNC, particolarmente predisposta all'insediamento in F.S.M. e caratterizzata da modularità, alta produttività e precisione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 602.832.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

NUOVA MAIP - MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI PIERALISI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo impianto per l'estrazione di olio di palma e di palmisto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Jesi (Ancona); Monsano (Ancona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 326.153.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1991.

OLIVETTI SYSTEMS & NETWORKS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innnovazione tecnologica per nuovi processi di fabbricazione di unità base di personal computers.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.329.120.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

O.M.T. - OFFICINA MECCANICA TARTARINI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: gas ad iniezione elettronica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Castel Maggiore (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.086.087.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° dicembre 1991.

OTEM - OFFICINA TECNOMECCANICA ESECUZIONE E MONTAGGI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi tipi di macchina confezionatrice di prodotti alimentari a sistema multifile modulare a nastrini computerizzati e a testa traslante multipla.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 998.742.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 luglio 1993.

PERGINE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di disinfestazione/conservazione ecologica di derrate alimentari tramite realizzazione di un impianto a controllo computerizzato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Pergine Valdarno (Arezzo)

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 550.724.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1992.

ITR S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e di processo per la produzione di tubi in gomma per la conduzione di carburante negli autoveicoli, con presidio qualitativo del prodotto in fase di produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Veniano (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 407.828.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

QAKER CHIARI E FORTI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di nuove formulazioni e di un nuovo processo polifunzionale, automatizzato e integrato per la produzione di mangimi carnei per animali familiari d'affezione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.008.227.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

RIGANTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni del processo di stampaggio a caldo di acciai legati e di acciai inox.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Solbiate Arno (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.328.215.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 8 marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

SAIWA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi prodotti da forno da ingredienti amidacei, privi di glutine.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Capriata d'Orba (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.089.604.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1992.

SERGEL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: inedito impianto per la produzione di filati e fiocchi sintentici di elevata qualità e finezza da scarti di prodotti termoplastici (poliestere-polipropilene).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Casnigo (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 550.194.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1992.

VIGEL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: componenti, tecnologie e sistemi per la realizzazione di linee a trasferta flessibili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Borgaro Torinese (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.147.633.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 21 agosto 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1992.

Inoltre il CIPI approva la seguente modifica:

Delibera adottata dal CIPI in data 9 febbraio 1984 e modificata il 18 luglio 1989 e 26 novembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Agusta S.p.a., concernente: programma EH 101, sviluppo di un elicottero medio pesante per il trasporto di persone e di materiali.

Modifica da apportare: credito agevolato: 70% dei costi ammessi, pari a L. 83.463.780.000 di cui L. 73.068.928.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 10.394.852.000 da imputarsi alla quota Sud, risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica e dall'applicazione del punto 3 della propria delibera del 30 marzo 1983.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2218

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 13 maggio 1992.

Aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico. (Provvedimento n. 7/1992).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 3 del 27 gennaio 1988 con il quale tra l'altro, il Presidente delegato del CIP è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti la determinazione annuale delle aliquote di sovrapprezzo e contributo per l'onere termico;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 22 novembre 1988, n. 24 del 3 agosto 1990, n. 27 del 18 settembre 1990, n. 5 del 15 febbraio 1991, n. 15 dell'11 maggio 1991 e n. 26 del 14 novembre 1991, con i quali sono state determinate le aliquote di sovrapprezzo termico;

Vista la nota della C.C.S.E. del 5 febbraio 1992 con la quale è stata comunicata una variazione in aumento delle aliquote di sovrapprezzo ad inizio d'anno del 7,2% sulla base della struttura produttiva e del prezzo di riferimento del petrolio greggio importato di 165.454 L/tonn.;

Ritenuto inoltre che a causa della tendenza al ribasso nel frattempo manifestatasi sul mercato dei prodotti petroliferi, si è ritenuto opportuno non adottare alcun provvedimento;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio greggio di importazione (P.G.I.) riferito ai mesi di dicembre 1991, gennaio, febbraio e marzo 1992 è stato individuato in 144.538 lire per tonnellata che comporta rispetto alla quotazione di riferimento una riduzione del 12,64%;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico del 6 maggio 1992 con la quale sono state trasmesse le aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico che tengono conto delle variazioni risultanti:

Delibera:

A) Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, le aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico in vigore sono ridotte del 6,4%.

B) Le aliquote di contributo per l'onere termico spettanti alle aziende sottoelencate vengono determinate nelle misure seguenti con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*:

Aziende	Aliquota
ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica	26,3599
Azienda energetica municipale - Torino	16,0404
Azienda energetica municipale - Milano	15,1537
Azienda servizi municipalizzati - Brescia	29,0817
Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona	24,3597
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto	14,9742
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma	0,5119
Idroelettrica Weissenfels S.p.a. - Tarvisio	125,6759
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio	81,5991
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo	16,3599
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	27,2236
Azienda elettrica consorziale municipalizzata - Primiero	0,0294
Azienda municipalizzata - Imola	3,5701
A.E.A.M. - Brunico	0,7828

Roma, 13 maggio 1992

Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO

92A2287

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DELIBERAZIONI 29 gennaio e 6 febbraio 1992.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». (Deliberazioni n. 8 e n. 13).

TITOLO I

AMBITO APPLICATIVO

Art. 1.

Le presenti norme disciplinano ai sensi della legge n. 241/1990 i procedimenti amministrativi preordinati all'adozione di provvedimenti previsti dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sue successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dall'ambito della presente normativa i procedimenti promossi a seguito di ricorso in quanto diretti non all'adozione ma alla rimozione di un provvedimento amministrativo e già normativamente disciplinati.

Art. 2.

I procedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente sono elencati nel prospetto allegato con l'indicazione del settore operativo responsabile dell'istruttoria e della struttura organizzativa e/o preposto responsabile del provvedimento, dei cointeressati e dei termini per l'emanazione del provvedimento finale.

TITOLO II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 3.

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento, azionato dagli atti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge in vigore, è comunicato alla parte

interessata, al suo legale rappresentante o all'istituto di patronato munito di delega ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947, con l'indicazione dell'oggetto del procedimento stesso, della struttura organizzativa e della persona responsabile.

Se il procedimento è promosso ad istanza della parte interessata, la comunicazione di cui al primo comma è sostituita dalla ricevuta rilasciata dalla struttura ricevente, salvo che l'istanza non pervenga per posta.

Per le istanze inviate a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita da tale avviso.

Art. 4.

Qualora l'istanza non sia stata formulata nei modi stabiliti dalla legge o dalla normativa emanata dall'istituto assicuratore, non sia redatta sulla modulistica prevista, sia indirizzata a struttura diversa da quella competente ovvero non sia corredata della prescritta documentazione, l'obbligo di rilasciare la ricevuta di cui al comma precedente non ricorre fino a quando l'istanza stessa non risulti ritualmente formulata.

Art. 5.

L'interessato, per l'esibizione di atti o documenti, può usufruire delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sue successive modificazioni ed integrazioni, secondo la normativa dettata dall'istituto assicuratore.

Può, inoltre, rilasciare dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 241/1990, sulla base della quale il responsabile del procedimento provvederà d'ufficio all'acquisizione degli atti.

Art. 6.

La comunicazione di cui all'art. 3 potrà essere sostituita da forme di pubblicità stabilite dall'amministrazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 241/1990, qualora se ne ravvisi l'esigenza, debitamente motivata.

Art. 7.

La comunicazione di cui all'art. 3 è altresì inviata, ad eccezione dei casi in cui sia stata rilasciata ricevuta, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti o che debbono intervenire nel procedimento ai sensi di legge, nonché a quei soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali il provvedimento possa recare sicuro pregiudizio.

Art. 8.

Per gli atti predisposti con sistemi automatizzati, l'indicazione a stampa della struttura e della persona responsabile, terrà luogo della sottoscrizione.

Art. 9.

In attesa della regolamentazione prevista dall'art. 24 della legge n. 241/1990 per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, la Direzione generale, con comunicazione generale, o ciascuna struttura, nel proprio ambito, renderanno note, anche tramite affissioni le modalità per prendere visione degli atti ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della citata legge n. 241/1990.

Art. 10.

Memorie scritte e documenti, diversi da quelli prescritti, potranno essere prodotti dalle parti interessate ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge n. 241/1990 entro e non oltre il ventesimo giorno dall'avviso del procedimento.

TITOLO III

INTERVENTO DI TERZI NEL PROCEDIMENTO

Art. 11.

Il prospetto allegato alle presenti norme di attuazione indica per ciascun procedimento i soggetti di norma cointeressati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990.

Art. 12.

Possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9 i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, i quali documentino a pena di inammissibilità, che dal provvedimento conclusivo e come diretto effetto dello stesso possa loro derivare un pregiudizio concretamente individuabile.

Art. 13.

L'intervento deve essere promosso con atto scritto e sottoscritto, utilizzando l'eventuale modulistica predisposta dall'istituto assicuratore, ed indirizzato alla struttura organizzativa competente che ne verifica la ricevibilità.

L'atto di intervento deve contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 14.

A salvaguardia della celerità del procedimento sono presi in considerazione gli atti di intervento pervenuti entro giorni venti dall'avvio del procedimento.

Art. 15.

Hanno facoltà di intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990, oltre gli istituti di patronato riconosciuti ai sensi e per gli effetti del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947 sue successive modificazioni e integrazioni, anche associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, che si siano preventivamente accreditati presso l'Istituto depositando copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

TITOLO IV
MODALITÀ E TERMINI DEL PROVVEDIMENTO

Art. 16.

La struttura responsabile del provvedimento ha l'obbligo di emetterlo nei termini temporali di seguito indicati, indipendentemente dalla scadenza del termine di legge per la configurazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione.

Art. 17.

Ogni provvedimento emesso a conclusione di uno dei procedimenti di cui all'art. 2, deve essere motivato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e comunicato all'interessato, al suo legale rappresentante, all'Istituto di patronato, nonché agli intervenuti per disposizione di legge.

La comunicazione deve indicare i termini e le modalità del ricorso proponibile in via amministrativa.

Art. 18.

I termini temporali entro i quali per ciascun tipo di procedimento deve essere emesso il provvedimento finale, sono indicati nel prospetto allegato e iniziano a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento secondo le ipotesi formulate nel titolo II; tali termini non decorrono qualora il procedimento sia promosso con istanza irregolare o priva in tutto o in parte della documentazione prescritta.

I predetti termini si intendono sospesi nei casi in cui per completare l'istruttoria sia necessario acquisire la documentazione prescritta presso soggetti esterni (es. amministrazioni pubbliche, enti previdenziali stranieri, datori di lavoro, strutture sanitarie), per il periodo intercorrente fra la richiesta dell'atto e l'acquisizione dello stesso.

Art. 19.

Qualora l'adozione del provvedimento sia subordinata al parere e alle deliberazioni di un organo collegiale, questo deve pronunciarsi, in mancanza di una diversa normativa, nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990.

Art. 20.

Per la graduale eliminazione di particolari situazioni di arretrato, secondo gli obiettivi fissati dal piano triennale dell'ente, il direttore generale, con atto motivato e comunicato al consiglio di amministrazione, può fissare termini più ampi che dovranno essere opportunamente pubblicizzati.

TITOLO V
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL PROVVEDIMENTO

Art. 21.

Il dirigente preposto all'unità organica o funzionale competente ai sensi del vigente ordinamento dei servizi è responsabile della qualità del servizio nel suo complesso.

Art. 22.

Il responsabile del provvedimento è il preposto all'area, quale unità organizzativa cui è affidata l'adozione del provvedimento stesso.

Art. 23.

Il responsabile del procedimento o delle singole fasi di esso è il dipendente al quale il preposto all'area ne ha affidato l'espletamento.

Art. 24.

Il dirigente è tenuto a garantire la comunicazione ai singoli utenti ed agli organismi previsti dall'art. 15 delle presenti «norme» del nominativo del responsabile del provvedimento e del procedimento o delle singole fasi di esso ai sensi dell'art. 3 ovvero con idonee forme di pubblicizzazione.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Ogni modifica alle presenti norme di attuazione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 26.

Le presenti norme entreranno in vigore dalla data di emanazione della circolare applicativa.

Art. 27.

I procedimenti amministrativi attinenti alla materia relativa alla gestione del personale e alla acquisizione e gestione beni mobili, immobili e servizi che, ancorché rientranti nella previsione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 non sono elencati nell'allegato 1 alle presenti norme, vengono disciplinati separatamente in base ai rispettivi regolamenti che saranno armonizzati con le norme della legge n. 241/1990 entro il termine di sei mesi.

LINEA PRESTAZIONI

ALLEGATO 1 - pag. 1

PROVVEDIMENTI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE QUALITA' DEL SERVIZIO	CONTERESSATI	TERMINE DEL PROVVEDIMENTO
Provvedimento di reiezione del caso per assenza dei presupposti di legge	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	- I.N.P.S. - Amministrazioni statali per i dipendenti dello Stato - Datori di lavoro	- 120 gg. dalla data di ricezione del primo certificato medico e/o della denuncia dell'evento (art. 7 Legge n. 533/1973) - In caso di pronuncia del Collegio prov.le o cent.le ai sensi della Convezione INAL-INPS il termine è aumentato di quelli previsti dalla Convenzione stessa - 180 gg. in caso di trattazione in regime internazionale
Pagamento dell'indennità di temporanea: acconti	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	- Datore di lavoro che anticipi l'intera retribuzione (art.70 T.U.) - I.N.P.S. nei casi di dubbia competenza assicurativa - Datore di lavoro che non abbia presuntivamente titolo allo esonero dalla responsabilità civile - Responsabile civile - Pubbliche amm.ni per i propri dipendenti - Pubbliche amm.ni aventi titolo a rivalsa nei confronti del responsabile civile	20 gg. dalla data di ricezione della richiesta (art. 100 T.U.)

ALLEGATO 1 - pag. 2

PROVVEDIMENTI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE QUALITÀ DEL SERVIZIO	COINTERESSATI	TERMINE DEL PROVVEDIMENTO
Saldo pagamento temporanea e notifica con previsione (o non) di postumi permanenti	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	COME SOPRA	30 gg. dalla data di ricezione del certificato medico definitivo (art. 102 T.U.) 60 gg. in caso di trattazione in regime internazionale
Costituzione rendita per inabilità permanente (Mod. 47–I)	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	– Amm.ni statali per i dipendenti dello Stato – Datore di lavoro che non abbia presuntivamente titolo all'esonero dalla responsabilità civile – Responsabile civile – Enti stranieri per i casi da rischio misto – I.N.P.S. (pensione invalidità)	120 gg. dalla data di ricezione del certificato medico definitivo per gli infortuni e dalla data di ricezione del primo certificato medico e/o dalla data della denuncia per le malattie prof.li (art. 7 Legge n. 533/1973) 180 gg. in caso di trattazione in regime internazionale
Costituzione rendita a superstiti a) a seguito di decesso di assicurato titolare di rendita per inabilità permanente	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	COME SOPRA eccetto I.N.P.S.	30 gg. dalla data di ricezione della domanda (art.102 T.U.) 60 gg. in caso di trattazione in regime internazionale
b) a seguito di decesso di assicurato non titolare di rendita per inabilità permanente	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	COME SOPRA eccetto I.N.P.S.	120 gg. dalla data di ricezione della domanda (art. 7 L. 533/1973) 180 gg. in caso di trattazione in regime internazionale

ALLEGATO 1 - pag. 3

PROVVEDIMENTI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE QUALITA' DEL SERVIZIO	CONTROINTERESSATI	TERMINE DEL PROVVEDIMENTO
Liquidazione assegno speciale a superstiti (Legge n. 248/1976)	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	COME SOPRA ed inoltre: Case marittime FF.SS. - PP.TT. per casi di rispettiva competenza	120 gg. dalla data di ricezione della domanda (art. 7 L. n. 533/1973) 180 gg. in caso di trattazione in regime internazionale
Corresponsione agli eredi di ratei insoluti	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	aventi diritto per legge	20 gg. dalla data di esibizione della documentazione di rito (art.100 T.U. in via analogica) 40 gg. in caso di trattazione in regime internazionale
Liquidazione assegno funerario	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	persone che abbiano sostenuto le spese funerarie	20 gg. dalla data di ricezione della domanda (art. 100 T.U. in via analogica) 40 gg. in caso di trattazione in regime internazionale
Revisione della rendita per inabilità permanente	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	Enti stranieri per i casi in ripartizione	90 gg. dalla data di ricezione della domanda o dell'invito a visita (art. 83 T.U. 3° comma) 180 gg. in caso di revisione all'estero
Liquidazione assegno per assistenza personale continuativa	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	Enti tenuti ad analoghe forme di assistenza	30 gg. dalla data di ricezione della domanda (art. 102 T.U.) 60 gg. in caso di trattazione in regime internazionale

ALLEGATO 1 - pag. 4

PROVVEDIMENTI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE QUALITÀ DEL SERVIZIO	CONTROINTERESSATI	TERMINE DEL PROVVEDIMENTO
Liquidazione rendita di passaggio	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale		30 gg. dalla data di ricezione della domanda (art. 102 T.U.)
Liquidazione integrazione rendita	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	– I.N.P.S. – Datore di lavoro che anticipi l'intera retrib.ne	20 gg. dalla definizione della ricaduta (art. 100 T.U.) 40 gg. in caso di trattazione in regime internazionale
Forniture protesi	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	U.S.L.	30 gg. dalla data di ricezione della domanda (art.102 T.U. in via analogica) 60 gg. in caso di trattazione in regime internazionale
Prescrizione cure termali e climatiche	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	U.S.L.	30 gg. dalla data di ricezione della domanda (art. 102 T.U. in via analogica)
Attrezzature e presidi previsti dallo art. 26, punto 1) lettera i del Regolamento protesi	– Unità operativa territoriale – Uff.li Servizio per la gestione delle funzioni assicurative	Dipendente affidatario	– Capo area ass.va unità operativa terr.le – Capo area prestaz. Uff.li Serv.per la gestione delle funzioni ass.ve su delibera del Comitato tecnico Grandi invalidi	Dirigente unità operativa territoriale Dirigente unità organica Direzione Gen.le	U.S.L.	240 gg. dalla data di ricezione della domanda (art. 111 T.U. ultimo comma e art. 16, comma 1 e 4 L.241/1990)
Provvedimenti per superamento barriere architettoniche	– Unità operativa territoriale – Uff.li Servizio per la gestione delle funzioni assicurative	Dipendente affidatario	– Capo area ass.va unità operativa terr.le – Capo area prestaz. Uff.li Serv.per la gestione delle funzioni ass.ve su delibera del Comitato tecnico Grandi invalidi	Dirigente unità operativa territoriale Dirigente unità organica Direzione Gen.le	U.S.L.	240 gg. dalla data di ricezione della domanda (art. 111 T.U. ultimo comma e art. 16, comma 1 e 4 L.241/1990)

ALLEGATO 1 - pag. 5

PROVVEDIMENTI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE QUALITA' DEL SERVIZIO	CONTERESSATI	TERMINE DEL PROVVEDIMENTO
Liquidazione assegno di incollocabilità	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale		30 gg. dalla data di ricezione della domanda (art. 102 T.U. in via analogica)
Certificato di inabilità per gli usi di legge	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale		30 gg. dalla data di ricezione della domanda (art. 2, comma 3 L. 241/1990)
Riliquidazione indennità per inabilità temporanea per adeguamento basi retributive convenzionali	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	– Datore di lavoro che anticipi l'intera retrib.ne – I.N.P.S.	120 gg. dalla data della pubblicazione del D.M. (art. 7 Legge n. 533/1973)
Riliquidazione biennale rendite e altre prestazioni economiche	– Unità operativa territoriale – Uff. II Servizio normativo per le gestioni ass.ve	Dipendente affidatario	– Capo area assicurativa – Capo area prestazioni Uff. II Serv. normativo gestioni assicurative	– Dirigente unità operativa territ.le – Dirigente unità organica Direzione Generale		90 gg. dalla data della pubblicazione del D.M. (tempificazione della procedura meccanizzata accentrata)
Liquidazione prestazioni a seguito di sentenza	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	(vedi prestazione corrispondente)	30 gg. dalla data della notifica della sentenza (art.102 T.U.) 60 gg. in caso di trattazione in regime internazionale

LINEA PREMI

ALLEGATO 1 - pag. 8

PROVVEDIMENTI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE QUALITA' DEL SERVIZIO	CONTERESSATI	TERMINE DEL PROVVEDIMENTO
Emissione di certificati di assicurazion	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale		30 gg. dalla ricezione della denuncia di esercizio (art. 2, comma 3 L.241/1990)
Variazioni anagrafiche e contributive	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale		30 gg. dalla ricezione della comunicazione (art. 2, comma 3 L.241/1990)
Cessazione posizioni assicurative	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale		30 gg. dalla ricezione della comunicazione (art. 2, comma 3 L.241/1990)
Riclassificazioni	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale		90 gg.dalla data di ricezione della domanda (art. 7 L. 533/1973)
Oscillazione del tasso medio nei primi 2 anni	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale		30 gg.dalla data di ricezione della domanda
Oscillazione del tasso medio dopo i primi 2 anni	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale		120 gg.dalla data di ricezione della domanda (art. 7 L. 533/1973)

ALLEGATO 1 - pag. 7

PROVVEDIMENTI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE QUALITA' DEL SERVIZIO	COINTERESSATI	TERMINE DEL PROVVEDIMENTO
Rimborso eccedenze	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale		60 gg. dalla ricezione della comunicazione (art. 44, 3 comma T.U.)
Attestato di regolarità (assicurativa/contributiva)	Unità operativa territoriale	Dipendente affidatario	Capo area assicurativa	Dirigente unità operativa territoriale	Pubbliche Amministrazioni	30 gg. dalla ricezione della domanda (art. 2, comma 3 L. 241/1990)
Rateazioni	Unità operativa territoriale – Serv.per la gestione delle funzioni ass.ve Uff. IV gestione procedure D.L. centralizzate	Dipendente affidatario Dipendente affidatario	Capo area assicurativa Capo area rateazioni Uff. IV Serv.per la gestione delle funzioni ass.ve su delibera del Com. Esec.vo	Dirigente unità operativa territoriale Dirigente unità organica territoriale Dir. Generale		20 gg. dalla ricezione della domanda (Circ. n. 6 del 14/1/91 per formazione silenzio-assenzo) 120 gg. dalla ricezione della domanda (art. 7 L.533/1973)
Accentramento posizioni assicurative	Serv.per la gestione delle funzioni ass.ve Uff. IV gestione procedure D.L. centralizzate	Dipendente affidatario	Capo area accentramenti Uff. IV Serv.per la gestione delle funzioni ass.ve	Dirigente unità organica Dir. Generale		120 gg. dalla ricezione della domanda (art. 7 L.533/1973)

92A2239

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 concernente modificazioni all'ordinamento universitario relativamente ai corsi di laurea in chimica e chimica industriale;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 22 febbraio 1991, dal consiglio di amministrazione in data 2 aprile 1991 e dal senato accademico in data 18 aprile 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 luglio 1991;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 17 dicembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 77 relativo al corso di laurea in chimica industriale viene soppresso e sostituito come segue:

LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

Art. 77. — La durata del corso di studi in chimica industriale è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale a carattere applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventiquattro.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica industriale è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di millesettecentosettanta ore, suddivise in ventisette corsi e diciassette esami, e nel biennio di cinquecentosettanta ore, suddivise in nove corsi e sette esami. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore, di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il consiglio di corso di laurea stabilirà l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

TRIENNIO DI STUDI PROPEDEUTICI.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprendente i corsi fondamentali indicati:

Area matematica (180 ore totali):
istituzioni di matematiche (primo corso);
calcolo numerico e programmazione;
istituzioni di matematiche (secondo corso).

Area fisica (180 ore totali):
fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

Area di chimica generale ed inorganica (270 ore totali):
chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica;
laboratorio di chimica inorganica.

Area di chimica analitica (270 ore totali):
chimica analitica;
laboratorio di chimica analitica;
chimica analitica strumentale;
laboratorio di chimica analitica strumentale.

Area di chimica organica (270 ore totali):
chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

Area di chimica fisica (270 ore totali):
chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica;
chimica fisica (secondo corso);
chimica fisica industriale.

Area di chimica industriale (270 ore totali):
chimica industriale I;
laboratorio di chimica industriale I;
processi ed impianti industriali chimici I;
laboratorio di processi ed impianti industriali chimici.

Area di chimica biologica (60 ore totali):
chimica biologica.

È prevista una prova di esame unica nei casi elencati qui di seguito:

1) chimica generale ed inorganica laboratorio di chimica generale ed inorganica;

2) fisica generale (secondo corso), laboratorio di fisica generale;

3) chimica analitica, laboratorio di chimica analitica;

4) chimica analitica strumentale, laboratorio di chimica analitica strumentale;

5) chimica fisica (secondo corso), laboratorio di chimica fisica;

6) chimica organica (primo corso), laboratorio di chimica organica (primo corso);

7) chimica organica (secondo corso), laboratorio di chimica organica (secondo corso);

8) chimica inorganica, laboratorio di chimica inorganica;

9) chimica industriale I, laboratorio di chimica industriale I;

10) processi ed impianti industriali chimici I, laboratorio di processi ed impianti industriali chimici.

Qualora, per necessità didattiche i corsi ed i laboratori siano svolti in due cicli didattici successivi, l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica industriale.

BIENNIO DI STUDI DI APPLICAZIONE.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola nei seguenti indirizzi:
a) ricerca e sviluppo dei processi;
b) ricerca e sviluppo dei materiali.

Lo studente dovrà seguire tre insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi (corrispondenti a due esami) e sei insegnamenti di indirizzo di cui uno abbinato ad un omonimo corso di laboratorio, con esame unico, per un totale di cinque esami.

Nel biennio lo studente dovrà svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti l'indirizzo prescelto.

Insegnamenti fondamentali del biennio comuni a tutti gli indirizzi:
chimica industriale II;
laboratorio di chimica industriale II;
processi ed impianti industriali chimici II.

Gli insegnamenti di chimica industriale II e di laboratorio di chimica industriale II danno luogo ad una prova di esame unica.

Prova di accertamento unica.

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi fondamentali del biennio comuni a tutti gli indirizzi costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

Insegnamenti di indirizzo.

Sono irrinunciabili i seguenti insegnamenti di indirizzo:

a) per l'indirizzo ricerca e sviluppo dei processi: teoria e sviluppo dei processi chimici;

b) per l'indirizzo ricerca e sviluppo dei materiali: chimica fisica dei materiali.

Gli altri cinque insegnamenti di indirizzo potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati nell'elenco successivamente riportato fra le discipline attivate. Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente, saranno elencati gli insegnamenti opzionali attivati. In tale elenco saranno indicati con asterisco gli insegnamenti che si intende consigliare in via preferenziale.

Insegnamenti opzionali:

biochimica industriale;

biopolimeri;

chemiometria;

chimica analitica separativa;

chimica bioinorganica;

chimica bioorganica;

chimica computazionale;

chimica degli alimenti;

chimica dei composti etrociclici;

chimica dei metalli e delle leghe;

chimica dei processi biotecnologici;

chimica dell'ambiente;

chimica delle sostanze coloranti;

chimica delle sostanze organiche naturali;

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

chimica dello stato solido;

chimica e tecnologia degli elettroliti fusi;

chimica e tecnologie degli intermedi;

chimica e tecnologia dei composti metallorganici;

chimica e tecnologia dei materiali;

chimica e tecnologia dei polimeri;

chimica e tecnologia del vetro e dei materiali ceramici;

chimica e tecnologia della catalisi;

chimica e tecnologia della cellulosa e della carta;

chimica fisica ambientale;

chimica fisica biologica;

chimica fisica dello stato solido e delle superfici;

chimica fisica dei materiali;

chimica fisica organica;

chimica inorganica industriale;

chimica macromolecolare;

chimica merceologica;

chimica organica applicata;

cristallochimica;

cristallografia;

didattica della chimica;

elettrochimica;

fotochimica;

meccanismi di reazioni in chimica inorganica;

meccanismi di reazione in chimica organica;

metodi analitici in chimica industriale;

metodi fisici in chimica inorganica;

metodi fisici in chimica organica;

petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;

polimeri per usi speciali;

sintesi e tecniche speciali inorganiche;

sintesi e tecniche speciali organiche;

spettroscopia molecolare;

stereochimica;

strutturistica chimica;

tecnologia chimico agrarie;

termodinamica chimica.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superati i relativi esami. Lo studente deve avere inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica industriale, mentre il certificato relativo, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 29 gennaio 1992

Il rettore

92A2174

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989 concernente modificazioni all'ordinamento universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 11 gennaio 1991, dal consiglio di amministrazione in data 29 gennaio 1991 e dal senato accademico in data 15 marzo 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 settembre 1991;

Vista la delibera del Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 17 dicembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 77 relativo al corso di laurea in scienze naturali viene soppresso e sostituito come segue:

LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 77. — Il titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dalla legge. Il corso di laurea in scienze naturali è di quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali complessivi, dei quali sedici, che costituiscono l'area comune, sono insegnamenti obbligatori di base, e sette insegnamenti di indirizzo. Di questi ultimi: tre sono obbligatori sul piano nazionale; due sono obbligatori in sede locale, su scelta della facoltà tra quelli dei blocchi indicati nella tabella XXIV per ciascun indirizzo e orientamento; due sono a scelta dello studente.

I due insegnamenti a scelta dello studente devono essere tra quelli attivati dalla facoltà che sono in armonia con l'indirizzo e con l'orientamento del proprio piano individuale di studi.

Sono previsti due indirizzi: un indirizzo generale e didattico, con un orientamento generale ed un orientamento didattico; un indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse.

I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di 70 e non più di 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali di non meno di 45 ore.

Gli insegnamenti obbligatori di base sono da distribuire principalmente nel primo biennio e in numero minore nel terzo e nel quarto anno di corso, nei quali prevalgono gli insegnamenti di indirizzo.

La facoltà deve, altresì, provvedere all'organizzazione di due corsi integrativi introduttivi, di cui uno di biologia ed uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezioni e 20 ore di esercitazioni, ciascuno secondo lo schema riportato nella nuova tabella XXIV. Detti corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarità.

La facoltà, nell'organizzare detti corsi integrati, indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto ovviamente tra i docenti impegnati nei cicli di lezioni.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata per analisi, in laboratorio e/o sul campo, di situazioni che richiedono un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati.

La facoltà, nel provvedere alla loro organizzazione, stabilisce le modalità di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.

Nei quattro anni di corso il consiglio di corso di laurea deve organizzare escursioni per attività di studio sul campo.

Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in 1800, escluse quelle destinate ai corsi introduttivi integrati.

Ai fini degli esàmi di profitto, più insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo un criterio di affinità, su deliberazione del consiglio di corso di laurea e della facoltà, in modo che lo studente debba sostenere e superare un minimo di ventuno esami.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima della assegnazione formale della tesi di laurea.

Per tutti e due gli indirizzi, sono obbligatori di base i seguenti sedici insegnamenti:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale e inorganica;
4) chimica organica;
5) anatomia comparata;
6) botanica;
7) botanica sistematica;
8) ecologia;
9) fisiologia generale;
10) antropologia;
11) genetica;
12) geografia;
13) geologia;
14) mineralogia;
15) paleontologia;
16) zoologia.

Per l'indirizzo generale e didattico, sono obbligatori, secondo il piano nazionale, i seguenti tre insegnamenti:

17) fisiologia vegetale;
18) geografia fisica;
19) sistematica e filogenesi animale.

Per l'indirizzo generale ad orientamento generale, sono altresì obbligatori, secondo il piano locale per scelta della facoltà, i seguenti due insegnamenti:

20) chimica biologica (blocco A);
21) petrografia (blocco B).

Per l'indirizzo generale ad orientamento didattico, sono altresì obbligatori, secondo il piano locale per scelta della facoltà, i seguenti due insegnamenti:

20) anatomia umana (blocco A);
21) didattica delle scienze naturali (blocco B).

Per l'indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse, sono obbligatori secondo il piano nazionale, i seguenti tre insegnamenti:

17) conservazione della natura e delle sue risorse;
18) geologia ambientale;
19) sistematica e filogenesi animale.

Sono altresì obbligatori, seondo il piano locale per la scelta della facoltà, i seguenti due insegnamenti:

20) geobotanica (blocco A);
21) idrogeologia (blocco B).

Sono inoltre insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea quelli degli indirizzi, e relativi orientamenti, come di seguito specificato.

Indirizzo generale e didattico

Orientamento generale:

Blocco A:

1) biogeografia;
2) biologia cellulare;
3) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
4) ecologia microbica.

Blocco B:

5) geochimica;
6) geologia stratigrafica;
7) geofisica;
8) vulcanologia.

Orientamento didattico:

Blocco A:

1) analisi degli ecosistemi;
2) fitosociologia;
3) geologia storica;
4) etologia.

Blocco B:

5) educazione ambientale;
6) metodologia didattica;
7) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
8) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra.

Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse

Blocco A:

1) ecologia delle acque interne;
2) zoocenosi e protezione della fauna;
3) igiene ambientale;
4) museologia naturalistica.

Blocco B:

5) geologia del quaternario;
6) geologia regionale;
7) sedimentologia e regime dei litorali;
8) telerilevamento delle risorse ambientali.

Sono insegnamenti facoltativi del corso di laurea in scienze naturali i seguenti:

1) biofisica;
2) biologia generale;
3) biologia molecolare;
4) citologia;
5) citologia ed embriologia vegetale;
6) didattica delle scienze della terra;
7) ecologia animale;
8) ecologia vegetale;
9) embriologia degli invertebrati;
10) embriologia e morfologia sperimentale;
11) entomologia;
12) etnologia;
13) filosofia della scienza;
14) fisica terrestre;
15) fisiologia cellulare;
16) fisiologia comparata;
17) geochimica applicata;
18) geopedologia;
19) idrobiologia;
20) igiene;
21) istologia ed embriologia;
22) meteorologia;
23) micologia;
24) mineralogia applicata;
25) mineralogia sistematica;

26) oceonografia biologica;
27) ornitologia;
28) paleogeografia;
29) paleontologia vegetale;
30) petrografia applicata;
31) planctologia;
32) protozoologia;
33) rilevamento geologico;
34) zoologia applicata;
35) zoologia dei vertebrati.

Lo studente, a completamento del proprio *curriculum*, agli insegnamenti già fissati come obbligatori, deve aggiungere almeno altri due insegnamenti scelti, in armonia con l'indirizzo e l'orientamento del proprio piano di studi, fra quelli attivati dalla facoltà come:

insegnamenti di altri corsi di laurea;

insegnamenti dei blocchi A e B dei tre indirizzi del corso si laurea in scienze naturali;

insegnamenti facoltativi del corso di laurea stesso.

I corsi degli insegnamenti di botanica e di botanica sistematica, di zoologia e di sistematica e filogenesi animale, di mineralogia e di geologia non possono essere inseriti nello stesso anno o, in caso di compattazione semestrale dei medesimi, nello stesso semestre di corso.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti obbligatori e di almeno altri due scelti dallo studente stesso con i criteri prima indicati; deve inoltre aver elaborato una tesi sperimentale, in una o più discipline del proprio piano di studi, da presentare in forma scritta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 4 febbraio 1992

Il rettore

92A2175

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Firenze, con delibere in data 9 aprile 1990 e 13 novembre 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 50 relativo alla facoltà di lettere e filosofia è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 50. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce le lauree in lettere, filosofia, lingue e lettrature straniere (europee), storia.

L'art. 53 relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è soppresso e sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli che seguono:

Art. 53. — La durata del corso degli stadi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (europee) è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle norme vigenti per l'ammissione a tutti i corsi di laurea.

Il corso di laurea si articola in tre indirizzi formati da un biennio comune a tutti gli indirizzi e da un secondo biennio per ciascun indirizzo.

Il primo biennio comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua.

Il secondo biennio si articola negli indirizzi filologico-letterario, linguistico-glottodidattico e storico-culturale, ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Per quanto riguarda gli esami scritti della lingua quadriennale, non è possibile sostenere il terzo esame di lingua e letteratura se prima non sono state superate tutte le prove, scritte e orali, previste per la stessa disciplina nel primo e secondo anno di corso.

Art. 54. — Le aree didattiche, sono:

a) *Lingue e letterature straniere*:

Anglistica:

lingua e letteratura inglese;
letteratura anglo-americana;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura inglese medioevale;
storia della lingua inglese;
storia del teatro inglese;
letteratura dei Paesi anglofoni;
lingua inglese.

Baltistica:

linguistica balto-slava;
filologia baltica;
lingua e letteratura lituana;
lingua e letteratura lettone;
storia dei Paesi baltici;
storia dell'Europa orientale (*).

(*) Disciplina mutuabile.

Lingua e letteratura araba:

lingua e letteratura araba;
filologia semitica;
storia dei Paesi islamici.

Lingua e letteratura ebraica:

lingua e letteratura ebraica;
filologia biblica.

Lingua e letteratura etiopica:

lingua e letteratura etiopica;
filologia semitica.

Francesistica:

lingua e letteratura francese;
lingua francese;
letteratura francese moderna e contemporanea;
storia della lingua francese (*);
storia del teatro francese;
letterature francofone;
lingua e letteratura occitanica.

Germanistica:

lingua e letteratura tedesca;
letteratura tedesca moderna e contemporanea (*);
letteratura tedesca medioevale (*);
letteratura austriaca (*);
storia della lingua tedesca (*);
storia del teatro tedesco;
storia della cultura tedesca;
filologia germanica;
lingua e letteratura nederlandese.

Ispanistica:

lingua e letteratura spagnola;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
lingua e letteratura ispano-americana (*);
filologia ispanica;
lingua spagnola;
storia della lingua spagnola;
dialettologia spagnola;
lingua e letteratura catalana;
storia dei Paesi latino-americani (*).

Lingua e letteratura portoghese:

lingua e letteratura portoghese;
lingua e letteratura luso-brasiliana;
storia della lingua portoghese.

Lingua e letteratura romena:

lingua e letteratura romena;
storia della lingua romena.

(*) Disciplina mutuabile.

Scandinavistica:

lingue e letterature scandinave;
lingua e letteratura danese;
lingua e letteratura norvegese;
lingua e letteratura svedese;
storia del teatro scandinavo.

Slavistica:

filologia slava;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura russa;
storia della lingua russa;
letteratura russa moderna e contemporanea;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura ceca;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovacca;
lingua e letteratura slovena;
lingua e letteratura ucraina;
storia della Russia;
filologia bizantina;
storia delle confessioni cristiane orientali;
linguistica slava;
filologia balcanica;
storia del teatro russo;
storia medievale dell'Est europeo;
storia dell'arte bizantina e slava;
storia della cultura russa;
storia della storiografia russa e sovietica;
storia dell'URSS.

Finno-ugristica:

lingua e letteratura ungherese;
filologia ugro-finnica;
storia della lingua ungherese;
filologia uralo-altaica;
lingua e letteratura finnica;
lingua e letteratura estone;
lingua e letteratura turca;
balcanistica;
filologia bizantina;
storia dell'Asia centrale.

b) *Italianistica*:

letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
letteratura teatrale italiana;
letteratura umanistica;
storia della lingua italiana;
filologia medievale e umanistica;
filologia italiana;
storia della critica;
letteratura comparata.

c) *Scienze del linguaggio*:

glottologia;
filologia ugro-finnica;
filologia baltica;
dialettologia italiana;
grammatica italiana;
storia della lingua italiana;
storia della lingua russa;
storia della lingua francese (*);
storia della lingua tedesca (*);
linguistica (*);
storia della linguistica (*);
storia della lingua inglese;
storia della lingua spagnola;
storia della lingua portoghese;
linguistica germanica;
linguistica romanza;
linguistica slava;
filologia balcanica;
semiologia;
filosofia del linguaggio;
psicologia del linguaggio;
sociologia delle lingue europee.

d) *Scienze glottodidattiche*:

didattica dell'insegnamento delle lingue moderne (*).

e) *Scienze dell'educazione*:

pedagogia;
metodologia e didattica (*);
storia della pedagogia (*).

f) *Scienze geografiche*:

geografia;
geografia delle lingue;
geografia politica ed economica (*);
geografia storica dell'Europa;
geografia regionale;
geografia dell'America anglosassone;
geografia dell'America latina;
geografia del mondo slavo;
geografia del mondo baltico.

g) *Scienze filosofiche:*

storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
filosofia della scienza;
istituzioni di filosofia;
filosofia morale;
storia della filosofia morale;
filosofia teoretica;
estetica (*);
storia della filosofia medievale;
psicologia;
storia della filosofia inglese;
storia della filosofia tedesca;
storia della filosofia francese.

(*) Disciplina mutuabile.

h) *Lingue e culture classiche:*

letteratura latina;
filologia latina;
filologia classica;
letteratura greca;
grammatica greca latina.

i) *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo*:

storia dell'arte medievale;
storia dell'arte medievale e moderna;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte bizantina e slava;
storia dell'arte francese;
storia dell'arte tedesca;
storia dell'arte inglese;
storia dell'arte nord-americana;
storia dell'arte spagnola;
storia della musica;
storia della musica moderna e contemporanea;
storia dello spettacolo;
letteratura teatrale italiana;
storia del cinema (*).

l) *Scienze filologiche:*

filologia balcanica;
filologia biblica;
filologia bizantina;
filologia classica;
filologia germanica;
filologia italiana;
filologia ispanica;
filologia romanza;
filologia semitica;
filologia slava;
critica del testo;
paleografia e diplomatica;
biblioteconomia e bibliografia.

m) *Scienze storiche:*

storia americana (*);
storia contemporanea;
storia dell'età dell'Illuminismo;
storia economica dell'età moderna;
storia dell'età della riforma e della controriforma;
storia delle religioni;
storie della Chiesa;
storia dei Paesi latino-americani (*);
storia greca;
storia medievale;
storia moderna;
storia romana;
storia dei Paesi del Commonwealth;
storia della Francia;
storia della Germania;
storia della Russia;
storia medievale dell'Est europeo;
storia dell'Urss;
storia della storiografia russa e sovietica;
storia dell'Europa orientale (*).
storia dei Paesi baltici.

(*) Disciplina mutuabile.

n) *Scienze storico-culturali:*

antropologia culturale;
sociologia della letteratura (*);
storia della cultura francese;
storia della cultura inglese;
storia della cultura spagnola;
storia della cultura tedesca;
storia della cultura russa;
teoria della letteratura;
storia delle tradizioni popolari (*).

o) *Scienze della comunicazione:*

semiologia;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa (*).

Art. 55. — 1) Il biennio comune a tutti gli indirizzi prevede le seguenti annualità:

lingua e letteratura quadriennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua - 2;
lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua - 2;
lingua e letteratura italiana oppure letteratura italiana moderna e contemporanea, cui è propedeutica una prova scritta - 1;
dell'area scienze storiche - 1;
dell'area scienze del linguaggio - 1;
a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili) - 1;
a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze geografiche, lingue e culture classiche) - 1.

2) Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

lingua e letteratura quadriennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua - 2;
lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua - 1;
filologia afferente alla lingua quadriennale - 1;
filologia afferente alla lingua triennale - 1;
area della lingua e letteratura quadriennale - 2;
a scelta libera - 2;
a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche) - 1.

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

lingua e letteratura quadriennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua - 2;
lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua - 1;
filologia afferente alla lingua quadriennale - 1;
dell'area scienze del linguaggio - 1;
dell'area scienze glottodidattiche - 1;
dell'area scienze dell'educazione - 1;
a scelta libera - 2.
a scelta guidata (la scelta è tra le seguenti discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione) - 1.

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

lingua e letteratura quadriennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua - 2;
lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua - 1;
filologia afferente alla lingua quadriennale - 1;
dell'area scienze storiche - 1;
da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo - 2;
a scelta libera - 2;
a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica) - 1.

Art. 56. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte e orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 12 marzo 1992

Il pro-rettore: ZAMPI

92A2176

(*) Disciplina mutuabile.

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 11 marzo 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 20 novembre 1991, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'ampliamento dell'organico dei posti di professore universitario di ruolo della prima fascia da venticinque a trenta;

Vista la delibera del senato accademico del 9 dicembre 1991;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1991;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Nella tabella 1 (art. 35), concernente i posti di professore universitario di ruolo della prima fascia, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di giurisprudenza è modificato da venticinque a trenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 marzo 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A2220

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione dell'11 maggio 1991;

Viste le deliberazioni di adeguamento al parere sopracitato adottate dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia e dal senato accademico rispettivamente in data 12 novembre 1991 e 14 gennaio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è modificato ulteriormente come di seguito specificato.

L'art. 22 dello statuto, riguardante le lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia, viene così riformulato:

«La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in lingue e letterature straniere e la laurea in storia».

Gli articoli 25, 26, 27 e 28, relativi al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne ad indirizzo europeo, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 25. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle norme vigenti per l'ammissione a tutti i corsi di laurea.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi:

filologico-letterario;
linguistico-glottodidattico;
storico-culturale

ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal corso di laurea.

Per quanto riguarda la successione degli esami della lingua e letteratura quadriennale o triennale, non potrà essere sostenuto nessun esame, scritto o orale, dell'anno successivo della lingua e letteratura se prima non siano state superate tutte le prove scritte e orali previste per la stessa disciplina per l'anno precedente.

Art. 26. — Le aree didattiche sono:

A) *Lingue e letterature straniere.*

Anglistica:

lingua e letteratura inglese;
letteratura angloamericana;
lingua e letteratura inglese medioevale;

letteratura inglese moderna e contemporanea;
storia della lingua inglese;
storia del teatro inglese;
letterature dei Paesi anglofoni;
storia della critica inglese e americana;
storia dell'America settentrionale;
storia della cultura inglese;
storia della cultura americana;
lingua inglese;
filologia inglese;
letteratura anglo-irlandese.

Lingua e letteratura albanese:
lingua e letteratura albanese;
dialettologia e letteratura italo-albanese.

Lingua e letteratura araba.
lingua e letteratura araba;
filologia semitica;
storia dei Paesi islamici;
storia e civiltà dei Paesi arabi.

Lingua e letteratura armena:
lingua e letteratura armena.

Baltistica:
lingue e letterature baltiche;
lingua e letteratura lituana;
lingua e letteratura lettone;
linguistica balto-slava;
filologia baltica;
storia dei Paesi baltici.

Lingue e letterature celtiche:
lingue e letterature celtiche;
filologia celtica;
lingua e letteratura gaelica.

Lingua e letteratura cinese:
lingua e letteratura cinese;
linguistica cinese;
filologia cinese.

Lingua e letteratura ebraica:
lingua e letteratura ebraica;
ebraico e lingue semitiche comparate;
filologia biblica.

Francesistica:
lingua e letteratura francese;
letteratura francese moderna e contemporanea;
storia della lingua francese;
storia del teatro francese;
letterature dei Paesi francofoni;
lingua e letteratura francese medioevale;
lingua e letteratura provenzale;
storia della critica letteraria francese;
lingua francese;
filologia francese;
storia della cultura francese.

Germanistica:
lingua e letteratura tedesca;
storia della lingua tedesca;
filologia germanica;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua e letteratura tedesca medioevale;
storia della letteratura austriaca;
storia della critica letteraria tedesca;
antichità germaniche;
tradizioni popolari germaniche;
storia del teatro tedesco;
storia della cultura tedesca;
lingua tedesca;
lingua e letteratura olandese e fiamminga;
linguistica germanica;
linguistica tedesca.

Lingua e letteratura giapponese:
lingua e letteratura giapponese;
storia della civiltà e della cultura nipponica;
filologia giapponese.

Lingua e letteratura hindi:
lingua e letteratura hindi;
lingue arie moderne dell'India;
storia e civiltà dell'India e dell'estremo Oriente;
indologia.

Iberistica:
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura ispano-americana;
lingua e letteratura portoghese;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
letteratura brasiliana;
storia del teatro spagnolo;
lingua e letteratura spagnola medioevale;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura brasiliana;
storia della lingua spagnola;
storia della lingua portoghese;
storia delle civiltà precolombiane d'America;
dialettologia spagnola;
lingua spagnola;
lingua portoghese;
filologia ispanica;
filologia portoghese;
storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;
storia della critica letteraria spagnola;
storia della letteratura ispano-americana;
storia della cultura ispanica;
dialettologia ispano-americana;
storia dei Paesi latino-americani;
civiltà indigene dell'America;
storia dell'America latina.

Lingua e letteratura neo-greca:
lingua e letteratura neo-greca;
civiltà bizantina;
linguistica balcanica.

Lingua e letteratura romena:
lingua e letteratura romena;
storia della lingua romena.

Scandinavistica:
lingue e letterature scandinave;
lingua e letteratura danese;
lingua e letteratura norvegese;
lingua e letteratura svedese;
lingua e letteratura islandese;
storia delle lingue scandinave;
storia del teatro scandinavo.

Slavistica:
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura polacca;
filologia slava;
storia della lingua russa;
letteratura russa moderna e contemporanea;
lingua e letteratura russa medioevale;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura ceca;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovacca;
lingua e letteratura slovena;
lingua e letteratura ucraina;
lingua e letteratura bielo-russa;
storia della lingua polacca;
letteratura e tradizioni popolari slave;
filologia bizantina;
storia dell'Europa orientale;
storia della Russia;
storia dell'URSS;
storia delle confessioni cristiane orientali;
linguistica slava;
linguistica russa;
filologia balcanica;
storia del teatro russo;
storia medioevale dell'Oriente europeo;
storia della cultura russa;
lingua russa;
lingua polacca.

Lingua e letteratura ungherese:
lingua e letteratura ungherese;
lingue ugro-finniche;
lingua e letteratura finlandese;
lingua e letteratura estone;
lingua e letteratura turca;
filologia ugro-finnica;
storia della lingua ungherese;
filologia uralo-altaica;
balcanistica.

B) *Italianistica:*
letteratura italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
dialettologia italiana;
storia della lingua italiana;
storia della grammatica della lingua italiana;
stilistica e metrica italiana;
grammatica italiana.

C) *Scienze del linguaggio:*
glottologia;
dialettologia italiana;
filosofia del linguaggio;
storia della grammatica della lingua italiana;
storia della lingua italiana;
storia della lingua inglese;
storia della lingua francese;
storia della lingua tedesca;
storia della lingua spagnola;
storia della lingua portoghese;
storia della lingua romena;
storia delle lingue scandinave;
storia della lingua russa;
storia della lingua polacca;
storia della lingua ungherese;
dialettologia spagnola;
dialettologia ispano-americana;
linguistica generale;
linguistica applicata;
linguistica germanica;
linguistica tedesca;
linguistica romanza;
linguistica slava;
linguistica russa;
linguistica balto-slava;
linguistica balcanica;
linguistica cinese;
semiotica;
psicologia del linguaggio;
storia della linguistica;
sociolinguistica;
fonetica sperimentale;
storia e teoria del linguaggio giornalistico;
semantica e lessicologia;
psicolinguistica;
geografia linguistica.

D) *Scienze glottodidattiche:*
glottologia;
glottodidattica;
didattica dell'insegnamento delle lingue moderne;
didattica della lingua inglese;

didattica della lingua francese;
didattica della lingua tedesca;
didattica della lingua russa;
didattica della lingua spagnola;
metodologia e didattica;
pedagogia;
linguistica applicata.

E) *Scienze dell'educazione:*
pedagogia;
pedagogia sperimentale,
psicopedagogia;
psicologia dell'età evolutiva;
metodologia e didattica;
storia della pedagogia;
pedagogia speciale;
storia della psicologia;
educazione degli adulti;
docimologia;
sociologia dell'educazione;
psicologia;
psicologia sociale;
psicologia dinamica;
sociologia della conoscenza;
sociologia delle lingue europee.

F) *Scienze geografiche:*
geografia;
geografia della popolazione;
geografia storica dell'Europa;
geografia delle lingue;
geografia regionale;
geografia dell'America settentrionale;
geografia dell'America latina;
geografia del mondo slavo;
geografia del mondo baltico;
storia della geografia.

G) *Scienze filosofiche:*
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
filosofia della scienza;
istituzioni di filosofia;
istituzioni di storia della filosofia;
filosofia morale;
storia della filosofia morale;
filosofia teoretica;
estetica;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia antica;
logica;
filosofia della storia;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia politica;
storia della logica;
storia della storiografia filosofica;
psicologia;
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicopedagogia;
storia della psicologia;
storia della sociologia;
sociologia;
religioni e filosofia dell'estremo Oriente;
filosofia della religione;
filosofia della scienza;
storia delle filosofie orientali;
storia della filosofia e delle scienze musulmane;
storia della filosofia indiana;
storia della filosofia ebraica;
storia della filosofia inglese;
storia della filosofia tedesca;
storia della filosofia francese.

H) *Lingue e culture classiche:*
letteratura latina;
letteratura greca;
filologia greco-latina;
grammatica greca;
grammatica latina;
epigrafia greca;
epigrafia latina;
paleografia greca;
storia della lingua latina;
geografia storica del mondo antico;
lingua e letteratura latina medioevale;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia comparata delle lingue classiche;
grammatica greca e latina;
storia greca;
storia romana;
storia delle religioni del mondo classico.

I) *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
filologia musicale;
storia della critica d'arte;
storia della musica;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte bizantina e slava;
storia dell'arte francese;
storia dell'arte tedesca;
storia dell'arte inglese;
storia dell'arte nord-americana;
storia dell'arte spagnola;

storia del cinema;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'estremo Oriente;
etnomusicologia;
storia del melodramma;
storia della musica moderna.

K) *Scienze filologiche:*
sanscrito;
filologia germanica;
filologia italiana;
filologia iranica;
filologia romanza;
filologia slava;
filologia greco-latina;
filologia balcanica;
filologia baltica;
filologia biblica;
filologia bizantina;
filologia celtica;
filologia cinese;
filologia giapponese;
filologia inglese;
filologia ispanica;
filologia portoghese;
filologia semitica;
filologia ugro-finnica;
filologia uralo-altaica;
filologia iranica;
paleografia e diplomatica;
biblioteconomia e bibliografia.

L) *Scienze storiche:*
storia greca;
storia romana;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia del Risorgimento;
storia economica;
storia economica medioevale;
storia economica dell'età moderna;
storia dell'età della riforma e controriforma;
storia dell'Italia contemporanea;
storia dell'Europa orientale;
teoria e storia della storiografia;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia dei Paesi latino-americani;
storia dell'Inghilterra;
storia dei Paesi del Commonwealth;
storia della Francia;
storia della Germania;
storia dell'URSS;
storia della Russia;
storia medioevale dell'Oriente europeo;
storia dei Paesi baltici;
storia bizantina;
storia dell'Europa medioevale;
storia delle civiltà precolombiane d'America;
storia dell'Europa occidentale dell'età moderna;
storia dei Paesi afro-asiatici;
storia dei Paesi islamici;
storia dell'Africa;
storia dell'Asia;
storia dell'America latina;
storia dell'America settentrionale;
storia degli antichi Stati italiani.

M) *Scienze storico-culturali:*
storia della scienza e della tecnica;
antropologia culturale;
storia delle tradizioni popolari;
tradizioni popolari germaniche;
storia del cristianesimo;
storia della Chiesa;
storia della Chiesa medioevale e dei movimenti ereticali;
storia delle istituzioni politiche;
storia delle dottrine politiche;
storia delle religioni;
storia delle religioni del mondo classico;
istituzioni medioevali;
storia delle relazioni internazionali;
storia e civiltà dei Paesi arabi;
storia e civiltà dell'India e dell'Estremo oriente;
storia del pensiero scientifico;
storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;
storia del teatro e dello spettacolo;
etnomusicologia;
etnologia storica;
istituzioni dei Paesi di lingua inglese;
storia della cultura francese;
storia della cultura inglese;
storia della cultura ispanica;
storia della cultura tedesca;
storia della cultura russa;
storia della cultura nordamericana;
civiltà bizantina;
civiltà indigene dell'America.

N) *Scienze della letteratura:*
storia della critica letteraria;
sociologia della letteratura;

storia comparata delle letterature europee;
teoria della letteratura;
letterature moderne comparate;
biblioteconomia e bibliografia;
storia della critica letteraria inglese e americana;
storia della critica letteraria spagnola;
storia della critica letteraria francese;
storia della critica letteraria tedesca.

O) *Scienze della comunicazione:*
storia del giornalismo;
semiotica;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
sociologia della letteratura;
teoria dell'informazione;
sociologia della comunicazione;
storia e teoria del linguaggio giornalistico.

Specifiche discipline che possono riferirsi a campi scientifici diversi potranno essere incluse in non più di due aree didattiche.

Art. 27. — Il primo biennio comune a tutti gli indirizzi prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienza del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glotto-didattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Art. 28. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Art. 29. — La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 febbraio 1992

Il rettore: MANTEGAZZA

92A2219

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreti ministeriali 28 aprile 1992:

Lombardo Concetto, notaio residente nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Linguaglossa, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Santoro Guido, notaio residente nel comune di Lavagna, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Chiavari, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Paleari Alberto, notaio residente nel comune di Cerano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Mezzanzanica Miriam, notaio residente nel comune di San Fedele Intelvi, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Borgna Grazia, notaio residente nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Ricci Ezio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Olivares Maurizio, notaio residente nel comune di Lecco, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Rozzano, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Tabacchi Clara, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di San Donato Milanese, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Abbate Giuseppina, notaio residente nel comune di Volterra, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Aponte Paolo, notaio residente nel comune di Rapallo, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Orbitello Guido, notaio residente nel comune di Massa Lubrense, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Torre del Greco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Musto Maria, notaio residente nel comune di Tresana, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Pugliese Antonio, notaio residente nel comune di Celano, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Pomezia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

De Santis Massimo, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ferrara Vincenzo, notaio residente nel comune di Trento, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Lupoli Giovanni, notaio residente nel comune di Capua, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Succivo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lorusso Francesca, notaio residente nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

Carbone Roberto, notaio residente nel comune di Gavi, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Novi Ligure, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Chieffi Alberto, notaio residente nel comune di Marradi, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Belluno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pozzati Ruggero, notaio residente nel comune di Desenzano del Garda, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Pilla Michele, notaio residente nel comune di Termoli, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Gambatesa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Gazzola Monica, notaio residente nel comune di Agnone, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Arce, distretto notarile di Cassino, con l'anzidetta condizione;

Iannello Giuseppe, notaio residente nel comune di Mileto, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Vibo Valentia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Luca Vincenzo, notaio residente nel comune di Bellano, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Erba, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Boga Renato, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Mozzate, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Santarcangelo Giovanni, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Crema, distretto notarile di Cremona, con l'anzidetta condizione;

Marrese Antonio, notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Ricci Paolo, notaio residente nel comune di Levico Terme, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Ventimiglia, distretto notarile di Imperia, con l'anzidetta condizione;

Carozzi Anna Maria, notaio residente nel comune di Massa, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Carrara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ferrara Egidio, notaio residente nel comune di Gallipoli, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Taviano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Valerio Ferruccio, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Cecina, distretto notarile di Livorno, con l'anzidetta condizione;

Giani Carlo, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Marchirolo, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Trovato Giulietta, notaio residente nel comune di Asola, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Sassuolo, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Cuffaro Ferdinando, notaio residente nel comune di Santeramo in Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Monreale, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Saporito Giovanni, notaio residente nel comune di Agira, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Di Lizia Antonio, notaio residente nel comune di Avigliano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Corradi Guido, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Rubiera, distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Ceni Roberto, notaio residente nel comune di Chiusdino, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena, con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 7 maggio 1992:

il decreto ministeriale 28 aprile 1992 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Lupoli Giovanni alla sede di Succivo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Pelosi Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Pietravairano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Succivo, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 28 aprile 1992 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Santarcangelo Giovanni alla sede di Crema, distretto notarile di Cremona;

Giani Tommaso, notaio residente nel comune di Casalbuttano ed Uniti, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Crema, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

il decreto ministeriale 28 aprile 1992 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Marrese Antonio alla sede di Firenze;

Palladino Marcellina, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

il decreto ministeriale 28 aprile 1992 è annullato nelle parti che dispongono i trasferimenti dei notai: Cuffaro Ferdinando alla sede di Monreale, distretto notarile di Palermo e Saporito Giovanni alla sede di Palermo;

Saporito Giovanni, notaio residente nel comune di Agira, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Monreale, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Tripodo Sergio, notaio residente nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Bertone Gaetano, notaio residente nel comune di Mineo, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito, in via provvisoria, nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione. Il medesimo sarà confermato in detta sede oppure reintegrato in quella di provenienza, all'esito del giudizio di appello;

Marrese Antonio, notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Pistoia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Caprino Ernesto, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

92A2241

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di San Miniato

Con decreto ministeriale 13 aprile 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di San Miniato che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di San Miniato S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di San Miniato S.p.a.» con un capitale sociale di L. 150.000.000.000, suddiviso in n. 150.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 ciascuna;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumerà la denominazione di «Ente Cassa di risparmio di San Miniato» e sarà titolare inizialmente dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di San Miniato S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

la successiva cessione da parte dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato alla costituenda holding creditizia, denominata «Casse Toscane S.p.a.», di una quota delle azioni della Cassa di risparmio di San Miniato S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 70% del capitale della società bancaria conferitaria, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonché degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, l'Ente Cassa di risparmio di San Miniato — cui continuerà a far capo il rimanente 30% circa del capitale della società bancaria conferitaria — assumerà una partecipazione, allo stato quantificata nel 12% circa, nel capitale della holding.

La Cassa di risparmio di San Miniato contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di San Miniato S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A2245

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia

Con decreto ministeriale 13 aprile 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.» con un capitale sociale di L. 225.377.500.000; il pacchetto azionario della nuova S.p.a. risulterà suddiviso tra l'ente conferente (82,252%) e gli attuali sottoscrittori delle quote di risparmio (17,748%);

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumerà la denominazione di «Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia» e sarà titolare inizialmente del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

la successiva cessione da parte dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia alla costituenda holding creditizia, denominata «Casse Toscane S.p.a.», di una quota delle azioni della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 51% del capitale della banca, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonché degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, la fondazione — cui continuerà a far capo il rimanente 31,252% circa del capitale della società bancaria conferitaria — assumerà una partecipazione, allo stato quantificata nel 10% circa, nel capitale della holding.

La Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A2246

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dall'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta

Con decreto ministeriale 23 aprile 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dall'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta che prevede:

la trasformazione dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in società per azioni, denominata «Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta S.p.a.» ed in forma abbreviata «Fonpiemonte S.p.a.», che avrà un capitale sociale di L. 25.000.000.000, rappresentato da n. 25.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 ciascuna;

l'adozione da parte dell'Istituto di credito Fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta S.p.a. di un nuovo statuto che estende l'operatività dell'Istituto a tutti i comparti del credito speciale, compreso l'esercizio del credito alle opere pubbliche, mediante l'assorbimento, ai sensi della legge n. 175/1991, della relativa sezione, e l'esercizio del credito agrario, ai sensi della legge n. 1760 del 5 luglio 1928 e successive modificazioni.

92A2247

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di un carico di I.V.A. ed accessori dovuto dalla S.p.a. I.M.A. «Industria mobili e affini», in Prata di Pordenone.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1992 la riscossione del carico di I.V.A. ed accessori di L. 1.045.645.453 dovuto da I.M.A. «Industria mobili e affini», con sede in Prata di Pordenone, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pordenone nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A2248

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione allo statuto della «Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini», in Spoleto

Con decreto ministeriale 17 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1992, registro n. 15 Interno, foglio n. 199, la «Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini», con sede in Spoleto (Perugia), viene autorizzata a modificare l'art. 5 dello statuto, giusta delibera del consiglio di amministrazione del 28 maggio 1990, di cui al verbale autentico d'adunanza redatto, in pari data, con atto numero di repertorio 19429, a rogito del dott. Giandomenico Cardelli, notaio in Roma.

92A2243

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia teoretica;

letteratura greca.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:

macchine.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della lingua italiana;

storia dell'arte moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2250

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200